



COMUNE DI FIANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI “SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA”

ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022

rif. Esercizio 2022

Sommario

PREMESSA	3
SEZIONE A - IDENTIFICAZIONE DEI S.I.E.G. - SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE	5
A.1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	5
A.2 - OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE	7
A.3 - OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE.....	8
A.4 - CLASSIFICAZIONE S.I.E.G. - Servizio di Interesse Economico Generale	10
A.5 - PERIMETRO DELLA RICOGNIZIONE ex Art. 30 TUSPL	13
SEZIONE B - ANALISI DEI S.I.E.G. EROGATI DALL'ENTE COMUNALE	14
B.1 - IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI.....	14
B.2 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI S.I.E.G.	15
B.3 - ANALISI DI DETTAGLIO	16
§ - S.I.I. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	16
§ - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	18
§ - T.P.L. - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	31
§ - SERVIZI CIMITERIALI	36
§ - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.....	41
§ - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	45
§ - Servizio Gestione Farmacie	46
SEZIONE C - CONCLUSIONI	72

PREMESSA

In data 31.12.2022 è entrato in vigore il **D.Lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.**, concernente *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, costituendo di fatto una vera e propria riforma della disciplina dei “servizi d’interesse economico generale locale” (di seguito **SIEG**).

I principi previsti dal nuovo decreto costituiscono disposizioni essenziali a valere per l’ente affidante e per il soggetto gestore, e come tali, a decorrere dal 1° gennaio 2023, devono essere riportati in tutti i contratti di servizio per l’affidamento dei SIEG.

L’Art. 2 del decreto si fa carico di definire puntualmente quanto segue:

- **“servizi di interesse economico generale di livello locale”** o “servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito **SIEG**): i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- **“servizi di interesse economico generale di livello locale a rete”** o “servizi pubblici locali a rete”: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente; N.B. L’Art. 6 del decreto dispone, altresì, che a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente.

Appare quindi opportuno sottolineare la centralità della definizione di **“servizio di interesse economico generale di livello locale”**, sia esso “a rete” o meno, in quanto dal 1° Gennaio 2023 tale definizione costituisce un elemento dirimente in ordine alle possibili modalità di affidamento del servizio stesso.

Altresì, l’Art. 3 del decreto afferma che i **SIEG** (servizi di interesse economico generale di livello locale) rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L’istituzione, la regolazione e la gestione dei SIEG **rispondono a principi** di *“concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni”*.

L’Art. 4 afferma che le disposizioni del D.Lgs. n. 201/2022 si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale (SIEG) prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea e salvo che non siano previste nel decreto stesso specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore (come le deroghe rif. Art. 35 *“servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale”* e Art. 36 *“coordinamento in materia di impianti di trasporti a fune”*, oppure le disposizioni speciali rif. Art. 32 *“coordinamento in materia di trasporto pubblico locale”*).

Pertanto, si rende necessario effettuare una ricognizione preliminare dei servizi pubblici locali erogati dall'Ente comunale ed individuare, sulla scorta del D.Lgs. n. 201/2022, quali di questi possano qualificarsi come "SIEG - servizio di interesse economico generale di livello locale".

Una volta individuati i SIEG, sarà necessario procedere alla "ricognizione annuale sulla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica" così come previsto dall'Art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, ovvero: "1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, **in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.** Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 e' contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo e' effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Quindi, secondo il dettato normativo sopra riportato, la "ricognizione" ex Art. 30 presenta un perimetro potenzialmente molto ampio, poiché interessa tutti i servizi pubblici locali erogati dall'Ente (o da suoi organismi strumentali o partecipati), suscettibili di qualificarsi come "SIEG", secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 201/2022.

Per i SIEG così individuati, si procederà quindi a verificare:

- le modalità di affidamento
- l'andamento economico
- gli indicatori di efficienza e qualità del servizio
- e il rispetto degli obblighi contrattuali.

La relazione periodica sui servizi pubblici, ai sensi dell'Art. 30 TUSPL, deve rilevare, "per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori" che l'ente locale dovrebbe adottare sulla base del regolamento generale.

La relazione deve predisporci entro l'anno corrente e periodicamente alla fine di ogni anno.

Nel caso del Comune di FIANO ROMANO, si rappresenta, in primo luogo, che l'Ente **NON detiene partecipazioni rilevanti in società o enti di diritto privato** per i quali sarebbe stato necessario attivare le misure ricadenti nell'alveo del c.d. "controllo analogo" e, di conseguenza, NON sono presenti contratti di servizio affidati in regime di "in house providing" (ex D.Lgs. n. 175/2016).

SEZIONE A - IDENTIFICAZIONE DEI S.I.E.G. - SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

A.1 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Prima di procedere con l'analisi dei servizi pubblici erogati dall'Ente, è necessario inquadrare normativamente la **definizione di "SIEG - Servizio di Interesse Economico Generale"**.

A tal riguardo, il D.Lgs. n. 201/2022 prevede quanto segue:

all'Art. 2 - Definizioni

- lettera c) **"servizi di interesse economico generale di livello locale"** o **"servizi pubblici locali di rilevanza economica"** ("**SIEG**"): i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.
- lettera d) **"servizi di interesse economico generale di livello locale a rete"** o **"servizi pubblici locali a rete"** ("**SIEG a rete**"): i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.
E' bene precisare che per i "SIEG a rete", lo stesso D.Lgs. n. 201/2022 prevede disposizioni speciali con rif. Artt. 6, 7, 32, 35 e 36.

all'Art. 3 - Principi generali del servizio pubblico locale

- comma 1 "I servizi di interesse economico generale di livello locale (SIEG) rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità."
- comma 2 "L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni."
- comma 3 "Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva."

all'Art. 10 - Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà

- comma 1 "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge."

- comma 2 “Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.”
- comma 3 “Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.”
- comma 4 “I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.”
- comma 5 “La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

all’Art. 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

- comma 1 “Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
 - a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
 - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
 - c) affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17;
 - d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del TUEL.”
- comma 2 “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30.”
- comma 3 “Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.”

all’Art. 15 Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica

- comma 1 “Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove

possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore."

all'Art. 30 *Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*

- comma 1 "I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (...), effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
- comma 2 "La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016."
- comma 3 "In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

A.2 - OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Per meglio comprendere gli "obblighi di servizio pubblico e universale" che il Comune di **FIANO ROMANO** ha definito si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi, dal momento che non si tratta di concetti pienamente coincidenti.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come "l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".

La Direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, seppur afferente al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), fornisce alcuni chiarimenti circa la nozione di "servizio universale".

In *primis*, si precisa che il fatto di assicurare un servizio universale può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato.

Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.

Più nello specifico, gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto, derivante dagli obblighi di servizio universale, qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio

universale sia correttamente calcolato e affinché l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (ora articoli 107 e 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007)).

In secondo luogo, si puntualizza che per "prezzo abbordabile" deve intendersi un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è correlata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese.

Ciò al fine di rendere un determinato servizio pubblico pienamente accessibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali.

Inoltre, la suddetta Direttiva 2002/22/CE esplicita che la qualità ed il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Al riguardo si puntualizza che non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità ovvero una parte soltanto degli obblighi di servizio universale.

In sintesi, il concetto di servizio pubblico può essere funzionalmente definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali si può concludere che le due testé citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di "servizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicitare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di "servizio universale" l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

A.3 - OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la *ratio* degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'equilibrio economico del servizio, secondo il peso relativo delle attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia.

Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo fisso e/o connessi ad investimenti per infrastrutture) sostenuti per il funzionamento dello specifico servizio di interesse economico generale: perciò, quando l'impresa svolge anche attività al di fuori dell'ambito del servizio di interesse economico generale, è necessario prevedere obblighi di tenere una contabilità separata.

Secondo la Commissione Europea, 29 novembre 2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico NON costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Nel definire i servizi di interesse economico generale gli Stati Membri dispongono di ampio margine di discrezionalità definendo gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato o degli enti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:

- 1) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- 2) le imprese ed il territorio interessati;
- 3) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;
- 4) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- 5) le modalità per evitare sovra-compensazioni e per il loro eventuale rimborso.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale.

A.4 - CLASSIFICAZIONE S.I.E.G. - Servizio di Interesse Economico Generale

Sulla base della normativa di riferimento (D.Lgs. n. 175/2016 TUSP e il più recente D.Lgs. n. 201/2022), e allo scopo di circoscrivere quanto più possibile il perimetro di pertinenza relativo agli Enti Locali, è possibile delineare un primo quadro tassonomico dei SIEG – servizi di interesse **economico** generale.

Tav. 1 - Tassonomia SIEG

Tassonomia	SIEG		SIEG	
	Speciali	Ordinari	A RETE	NON A RETE
Distribuzione Gas Naturale	X		X	
Distribuzione Energia Elettrica	X		X	
S.I.I. - Servizio Idrico Integrato	X		X	
Servizio R.S.U. - Rifiuti Solidi Urbani		X	X (**)	
T.P.L. - Trasporto Pubblico Locale (●)	X		X	
Gestione illuminazione pubblica	X		X	
Teleriscaldamento	X			X
Telecomunicazioni		X	X	
Servizio farmaceutico				X
Servizio Trasporto scolastico		X		X
Gestione parcheggi		X		X
Servizio cimiteriale (compreso l'illuminazione votiva) (●●●)		X		X
Gestione impianti sportivi (●●●●)		X		X

dove: (●) tram, bus, metro, filo, ferro.

(●●) se sussiste l'ente di governo d'ambito ed il soggetto unico d'ambito è già operativo.

(●●●) la pubblica illuminazione votiva rientra tra i SIEG solo nel caso in cui la tariffa è in grado di coprire i costi.

(●●●●) se classificati tali all'interno dei regolamenti comunali, in ragione della remuneratività della gestione.

La distinzione tra rilevanza "economica" o "non economica", già inquadrata nella matrice euro-comunitaria (cfr. art. 57 TFUE), è incentrata (da ultimo, Art. 2, comma 1, lettere h) e i), D.Lgs. 175/2016) sul criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè nella possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un "corrispettivo economico nel mercato".

Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che "Il servizio ha, per tal via, rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente anti-economico, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione). Peraltro, la redditività di un servizio (ad es. della gestione di un impianto sportivo) deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc.." (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 858 del 28 gennaio 2021).

Ed ancora “La distinzione tra “servizio economico di interesse generale” e “servizio non economico di interesse generale” va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato”; A sua volta il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: - la scelta organizzativa stabilita dall’ente per soddisfare gli interessi della collettività, - le caratteristiche dell’impianto, - le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, - il regime tariffario (libero ed imposto); - la praticabilità di attività accessorie.” (**Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1784 del 14 marzo 2022**).

Per circoscrivere meglio il perimetro di definizione di un servizio “SIEG”, è possibile anche ragionare in via residuale, riducendo tale perimetro attraverso l’identificazione di altre tipologie di servizi, già qualificate in seno alla normativa oggi vigente (TUEL, TUSP, ecc...).

A tal fine, possiamo considerare le seguenti tipologie:

- **SST - Servizi Strumentali**, così come previsto all’Art. 4, commi 1, 2 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 TUSP; viene compresa l’autoproduzione di beni e servizi strumentali per mezzo di società *in house*, laddove il provvedimento di affidamento a quest’ultime, partecipate dall’ente locale affidante, si ritiene sufficientemente motivato (ai fini del D.Lgs. n. 36/2023) qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o del perseguimento d’interessi strategici in via diretta per l’ente locale e, in via indiretta, per la collettività;
- **SIEG - Servizio interesse economico generale** - definizione ben inquadrata dall’Art. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 201/2022 e dall’Art. 2, lett. h), del TUSP.

Pertanto, tenendo conto delle tipologie alternative sopra rappresentate, è possibile delineare con maggiore precisione il **ventaglio di caratteristiche che circoscrivono meglio il perimetro di classificazione di un SIEG**.

A tal fine, le caratteristiche o le peculiarità di un servizio suscettibile di essere qualificato come un SIEG possono essere così sintetizzate:

- ✓ **interesse generale** → il servizio risponde alle esigenze della comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
- ✓ il servizio **NON può qualificarsi come un “servizio strumentale” (SST)** → ovvero deputato a produrre beni e servizi (compresi servizi connessi e ausiliari) a favore e/o nell’interesse del solo Ente comunale;
- ✓ il servizio **NON risulta essere puramente “contendibile sul mercato”** → giacché l’assenza di un contributo o di una compensazione in danaro (o in altra natura) da parte dell’Ente pubblico scoraggerebbe l’interesse da parte degli operatori di mercato di prestare il servizio medesimo;

Altro aspetto che viene in rilievo è la identificazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che comprendono anche quelli a rete e che sono caratterizzati da:

- ✓ concessione di “diritti esclusivi”, ovvero il diritto, concesso da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina U.E., avente l’effetto di riservare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attività in un ambito determinato;
- ✓ o concessione o “diritti speciali”, ovvero diritti, concessi da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina U.E., avente l’effetto di riservare a due o più operatori economici l’esercizio di un’attività in un ambito determinato.

Si ribadisce, a tal fine, che **NON sono oggetto di ricognizione:**

- i servizi di interesse generale **privi di rilevanza economica:** ovvero le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o che sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, che non sono servizi di interesse economico generale. Storicamente riconducibili ai "servizi sanitari", "sociali", "socio-assistenziali", "culturali";
- i **servizi strumentali (SST):** laddove, la definizione più corretta di servizi strumentali è reperibile nelle sentenze del Consiglio di Stato (*ex multis*, sezione V, 12 giugno 2009, n. 3766) dove si indicano quali servizi strumentali "*tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali*".

I "SST- Servizi Strumentali", quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione e dell'utenza diffusa, mentre i servizi pubblici locali mirano direttamente a soddisfare bisogni o esigenze della collettività.

La differenza fra le due categorie di servizi è spesso evidente:

- ✓ **Servizio Pubblico Locale** → quando è presente un'utenza diffusa sul territorio e pagatrice di prezzo;
- ✓ **Servizio Strumentale** o attività strumentale ovvero un'attività resa alla pubblica amministrazione → quando il beneficio della prestazione è soltanto dell'Ente, e lo stesso Ente è l'unico pagatore del corrispettivo.

Con Sentenza del TAR Lombardia n. 1373 del 27.12.2007 è stata ancor meglio definita la distinzione tra le due categorie, affermando che essa va ricercata nel beneficiario diretto del servizio: ricorre l'ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall'appaltatore viene fornita per soddisfare in via immediata e diretta le esigenze del singolo utente o della collettività; costituisce, al contrario, servizio strumentale quello le cui prestazioni vengono svolte in favore della stazione appaltante.

Si deve comunque concludere sul punto ricordando che, non esistendo nessun elenco tassativo derivante da norme vigenti (a differenza dell'elenco contenuto nella vecchia Legge 103/1903), agli Enti è rimessa la facoltà di determinare la tipologia ed i livelli delle prestazioni di servizio per i quali assumere la responsabilità e gli oneri economici nei confronti della collettività di riferimento, rispettando il quadro generale fornito dalle diverse disposizioni dell'ordinamento (Consiglio di Stato, 23.2.2010, n. 1651).

Quindi, sulla base di una verifica analitica delle caratteristiche sopra evidenziate è possibile qualificare un servizio come "SIEG" o meno, fatte salve le pronunce giurisprudenziali che interverranno in materia.

A.5 - PERIMETRO DELLA RICOGNIZIONE ex Art. 30 TUSPL

L'Art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 individua i soggetti che devono attuare la disposizione, stabilendo l'obbligo di effettuare una **ricognizione periodica** della situazione gestionale dei servizi pubblici locali "a rete" e "NON a rete", di rilevanza economica. I soggetti sono:

- a) Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) Città metropolitane;
- c) Province;
- d) altri Enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

Il dato letterale della norma che fa riferimento ai "servizi affidati" va interpretato nel senso che la ricognizione riguardi solo i servizi affidati dai Comuni di cui alla succitata lettera a), con **esclusione, quindi, dei "servizi a rete a rilevanza economica", affidati da altri enti competenti** che, insistendo sul medesimo territorio del Comune, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad es. Autorità d'ambito o bacino per i servizi quali TPL, servizio idrico integrato e igiene ambientale).

Analogamente, l'espressione letterale "per ogni servizio affidato" è un evidente riferimento a tutti i servizi "esternalizzati" dall'amministrazione nei termini succitati, **escludendo pertanto dalla presente Ricognizione servizi gestiti "in economia"**, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'Ente locale.

Altro chiarimento va dato in merito al richiamo operato dal secondo periodo del comma 1 dell'Art. 30. Detto richiamo fa rientrare nell'ambito di applicazione della norma "tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.", estendendola (per via del rinvio agli articoli 32 e 35 del D.Lgs. n. 201/2022) anche al "trasporto pubblico locale" ed alla "distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica".

Inoltre, per quanto attiene al perimetro della ricognizione, non pare potersi limitare ai soli servizi affidati in concessione, in quanto, ai sensi dell'Art. 15 del TUSPL, l'opzione della concessione è solo una preferenza: "Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore" e non un obbligo generale, residuando pertanto la possibilità dell'affidamento tramite appalto pubblico.

Non è possibile, ancora, neppure limitarsi ad una ricognizione che verta sui soli servizi a rete (in merito dei quali gli indicatori, ai sensi dell'Art. 7, devono essere prodotti dalle Autorità di settore) e sui soli servizi individuati, per ora, dal Decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto u.s., ai sensi dell'art. 8 TUSPL.

In sintesi, quindi, **i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti**, le loro forme associative, le Città metropolitane e le Province devono effettuare la ricognizione sui servizi pubblici locali "a rete" e "NON a rete, di rilevanza economica, che hanno affidato, in base ai seguenti orientamenti interpretativi:

- la ricognizione va effettuata per TUTTI i servizi pubblici locali a rilevanza economica "affidati", anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex Art. 7 o Art. 8 del D.Lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione "tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9", ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);

- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati *in house* e sopra soglia U.E. affidati senza gara.

SEZIONE B - ANALISI DEI S.I.E.G. EROGATI DALL'ENTE COMUNALE

B.1 - IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI

L'analisi ricognitiva prevede, in primo luogo, la necessità di evidenziare i potenziali servizi pubblici locali, attualmente erogati dall'Ente comunale, e di analizzarne le caratteristiche che sottendono alla qualificazione di "SIEG - Servizio di Interesse Economico Generale".

Comune di FIANO ROMANO			
Popolazione	16.237 abitanti <i>(Fonte ISTAT 01/01/2023)</i>	Codice ISTAT	058036
Superficie territorio	41,19 Km ²	Codice Catastale	D561
Densità	394,23 ab./Km ²		
Misura (quantità) del ricorso ad affidamenti <i>in house</i>	0%		

ELENCO PRELIMINARE DEI SERVIZI

Denominazione del servizio	Tipologia di servizio	Autorità regolatoria	Modalità di affidamento	Soggetto gestore
S.I.I. - Servizio idrico integrato	SIEG a rete	ARERA	Concessione D.Lgs. 152/2006 T.U.A.	ACEA ATO 2
R.S.U. - Rifiuti Solidi Urbani	SIEG a rete	ARERA	Affidamento a seguito gara	operatore economico
T.P.L. - Trasporto Pubblico Locale	SIEG a rete	A.R.T. e L.R. 14/1999	Affidamento a seguito gara	operatore economico
Sevizi cimiteriali	SIEG		Concessione	operatore economico
Gestione Illuminazione Pubblica	SIEG		Affidamento a seguito gara	operatore economico
Gestione Impianti Sportivi	SIEG		Gestione diretta in economia	
Servizio Farmaceutico	SIEG		Società mista pubblico-privata	SOCIAL-PHARM S.r.L.
Servizio Trasporto scolastico	SIEG		Affidamento a seguito di gara	operatore economico

Servizio Refezione Scolastica	SIEG		Affidamento a seguito di gara	operatore economico
Gestione asilo nido comunale	SIEG		Affidamento a seguito di gara	operatore economico

Si precisa che l'elenco dei servizi pubblici di cui sopra deve essere inteso come un elenco preliminare di partenza, laddove la successiva analisi analitica favorirà l'eventuale qualificazione a "SIEG" ai fini della presente ricognizione.

B.2 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI S.I.E.G.

Ai sensi di quanto prescritto dall'Art. 14, comma 1, del D.Lgs, n. 201/2022, gli Enti Locali provvedono all'organizzazione di servizi che ritengono necessari al perseguimento dell'interesse pubblico mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'Art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- b) affidamento a Società mista, secondo le modalità previste dall'Art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- c) affidamento a Società "in house", nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'Art. 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli "a rete", gestione in economia o mediante Aziende speciali di cui all'Art. 114 del TUEL.

Per le finalità della presente Relazione - riguardante la ricognizione circa le "motivazioni delle modalità di affidamento", nonché agli **obblighi di motivazione** ai sensi degli Artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, è opportuno preliminarmente precisare quanto segue.

L'eventuale scelta di gestire i Servizi in questione mediante l'affidamento *i)* ad una Società mista *ii)* o ad un'Azienda speciale comporta sicuramente una scelta NON economicamente conveniente per l'Ente comunale, atteso che da entrambe le scelte deriverebbero maggiori oneri derivanti dalla costituzione ex novo di soggetti giuridici, dai costi fissi di strutture, nonché dalla impossibilità di porre in essere economie di scala attraverso la gestione (almeno in linea di principio) dei servizi stessi al di fuori del perimetro territoriale dell'Ente comunale.

Analoga considerazione rimane valida nell'ipotesi di affidamento *iii)* ad una società *in house*, poiché ad oggi non è presente alcun soggetto giuridico, partecipato dal Comune, che soddisfi tali requisiti.

Tali considerazioni, ovviamente, non riguardano nel caso di specie il "Servizio di gestione delle Farmacie Comunali", in quanto tale SIEG è attualmente gestito attraverso una apposita società mista pubblico-privata, con capitale prevalente pari 51% posseduta dall'Ente Comunale.

B.3 - ANALISI DI DETTAGLIO

Si passa in rassegna un'analisi di dettaglio in ordine ai servizi pubblici elencati in precedenza. In ottemperanza all'Art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, l'analisi mette in evidenza, per ogni servizio affidato, le risultanze dell'attività di controllo effettuata dal singolo Servizio comunale competente in materia, in ordine al concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.

Per quanto concerne gli atti e gli indicatori previsti all'Artt. 7, 8 e 9 del decreto, si terrà conto di quanto attualmente disposto e approvato dalle autorità regolatorie, rappresentando sin d'ora che alla data di redazione della presente non risultano emanati i provvedimenti di cui agli Artt. 8 e 9.

§ - S.I.I. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ai sensi della previgente Legge n. 36/1994, la cui disciplina è stata in seguito assorbita dal D.Lgs. n. 152/2006, **a partire dal 15 febbraio 2006 ACEA ATO 2 S.p.A. ha acquisito la gestione del ciclo integrato del servizio idrico**, ovvero dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, qualificandosi come Gestore unico subentrante per l'intero territorio comunale.

Nel rispetto del quadro normativo del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico sull'Ambiente), l'Art. 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/2011, ha trasferito in capo all'ARERA le "funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla Legge n. 481/1995.

Quindi, nel caso di specie il servizio in argomento ricade perfettamente nella definizione riportata all'Art. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 201/2022, in quanto **il S.I.I. si qualifica proprio come un "SIEG a rete"**, laddove esso è organizzato tramite reti strutturali ed è sottoposto a specifica regolazione ad opera di un'autorità indipendente, quale ARERA.

Infine, per quanto sopra evidenziato, risulta chiaro che il S.I.I. - Servizio Idrico Integrato NON è più un servizio di competenza dell'Ente Comunale, bensì del Gestore Unico del "Servizio Idrico Integrato" dell'ATO di appartenenza individuato dalla Regione Lazio, e pertanto non sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.

Ad ogni modo, ai sensi dell'Art. 30 del decreto e come puntualmente evidenziato al precedente paragrafo A.5, **il "Servizio Idrico Integrato" NON è oggetto della presente Ricognizione !!**

§ - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, individua la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- riduzione a monte dei rifiuti (prevenzione ed *ecodesign*);
- riutilizzo; riciclo sotto forma di materia;
- recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
- smaltimento in discarica.

Tali direttive comunitarie sono state recepite nel nuovo **Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025**, quale aggiornamento del precedente Piano di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14/2012, approvato, ai sensi dell'Art. 7, comma 1, della **Legge Regionale n. 27/1998**, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

La Regione, a fronte degli approfondimenti effettuati e delle consultazioni finora attuate, ai sensi dell'Art. 199, comma 3, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., individua 5 Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province come di seguito riportato. Ai sensi dell'Art. 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, il suddetto Piano, stabilisce che all'interno dei 5 ATO come definiti si debbano:

- organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
- garantire l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di trattamento meccanico biologico - TMB);
- garantire l'autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche).

In caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità e per un periodo massimo di trentasei mesi. In caso di autosufficienza dell'ATO è fatto divieto di autorizzare nuovi impianti che trattino rifiuti urbani, fatti salvi quelli che utilizzano tecnologie innovative e indirizzate ai principi dell'economia circolare.

I 5 ATO sono i seguenti:

1. ATO - Frosinone
2. ATO - Latina
3. ATO - Rieti
4. ATO - Città metropolitana di Roma Capitale
5. ATO - Viterbo.

I singoli comuni entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli ATO, possono presentare alla Regione, motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, si esprimerà valutata la compatibilità dei flussi. Con riferimento ai fabbisogni ripartiti per ciascun ATO si ritiene di dover effettuare delle valutazioni circa le varie fasi di cui si compone il ciclo dei rifiuti:

- **RACCOLTA:** per questa fase potranno essere previsti ambiti di raccolta ottimali tra comuni limitrofi ai fini dell'ottimizzazione economica del servizio su pari basi di utenti serviti. Si precisa che tale situazione è già garantita per Roma Capitale essendo la raccolta interamente gestita da AMA SpA;

- **TRATTAMENTO:** al momento l'offerta impiantistica del trattamento di rifiuto indifferenziato nella Regione si basa su due tipologie di impianti: TMB/TBM - Trattamento meccanico biologico - che tratta il rifiuto indifferenziato dove è ancora presente la frazione organica, e i TM (sono al momento in esercizio soltanto 3 impianti di questa tipologia) che trattano i rifiuti indifferenziati senza la presenza di frazione organica. Al momento non è garantita l'autosufficienza su base di ATO mentre è garantita l'autosufficienza su scala regionale. In particolare, alcuni ATO hanno maggiori capacità di trattamento rispetto a quelle richieste mentre per l'ATO Città metropolitana di Roma Capitale non risultano soddisfatte, anche ricordando che l'impianto di Albano Laziale per effetto dell'incendio del 2016 non è in esercizio;
- **SMALTIMENTO:** la maggiore criticità al momento presente nella Regione è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L'esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio implica che ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Laddove l'estensione demografica dell'ATO lo richieda (ATO Città Metropolitana di Roma Capitale) dovrà essere garantita la presenza di più siti di discarica nel rispetto della prossimità e della responsabilità del produttore. Questo in coerenza con quanto stabilito dall'Art. 11, comma 2, della L.R. 27/1998.

Per le ragioni sopra indicate è fatto obbligo che ogni ATO debba avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per l'ATO stesso.

Nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun ATO è necessario garantire un "criterio di omogeneità territoriale", in modo da non determinare carichi ambientali laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfa il fabbisogno dell'intero ATO (si veda il caso di Roma Capitale), laddove in caso di deficit impiantistico conclamato, sarà riconosciuto il vantaggio economico al territorio ricevente correlato a quanto già previsto nel presente Piano per ATO diversi, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Al fine di armonizzare gli indirizzi e i contenuti del presente piano, è stata approvata la L.R. n. 14 del 25 luglio 2022, inerente la "**Disciplina degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani**", con specifico riferimento all'organizzazione ed all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Successivamente, con **Decreto del Presidente della Regione Lazio 29 novembre 2022, n. T00191**, in attuazione della **DGR n. 998/2022**, è stata deliberata la Costituzione dell'Assemblea dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (**EGATO**) della Città Metropolitana di Roma Capitale per la gestione integrata dei rifiuti con esclusione del territorio di Roma Capitale, nel cui ambito è stato ricompreso il Comune di FIANO ROMANO.

Da ultimo preme evidenziare che con **Delibera di Giunta Regionale n. 607 del 06.10.2023** è stata adottata (per essere sottoposta all'approvazione del consiglio regionale) la proposta di legge n. 94, relativa all'abrogazione della Legge Regionale n. 14 "*Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani*".

Attualmente si resta in attesa dell'effettivo avvio dell'operatività dell'EGATO di appartenenza del Comune di FIANO ROMANO.

Si ricorda, in tal senso, che ai sensi dell'Art. 3-bis del D.Lgs. n. 138/2011, l'Ente di Governo è il soggetto istituzionale responsabile dell'affidamento dei servizi pubblici locali a rete, a mezzo A.T.O. - Ambito Territoriale Ottimale.

Ciò precisato, nell'attesa del funzionamento della CMP e dell'istituzione degli EGATO (Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali), nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale, senza disporre per ora un'organizzazione per Ambiti territoriali ottimali come invece prefigurato dall'Art. 200 del D.Lgs. 152/2006 (T.U. dell'Ambiente), **la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani è affidata ai Comuni.**

Si rende così applicabile l'Art. 198, comma 1, del citato T.U. (Norme in materia ambientale), a mente del quale, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'Art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

La stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che *“Non è precluso alle amministrazioni comunali il potere di organizzare il servizio rifiuti in regime transitorio, in attesa cioè che entri a regime la gestione del medesimo da parte dell'Autorità d'ambito. Esse, pertanto, in base a considerazioni di opportunità e convenienza sono libere di scegliere se prorogare l'affidamento del servizio con i gestori in essere alle condizioni vigenti, laddove questi siano disponibili, oppure effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica.”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 12/9/2017 n. 4304).

Pertanto, in attesa che la Regione Lazio dia effettiva operatività all'EGATO, il Comune di FIANO ROMANO interviene in sostituzione dell'Ente di Governo dell'ATO.

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Con Determinazione dirigenziale n° 292 del 01.08.2016 il Comune di FIANO ROMANO, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ha affidato il servizio di "Raccolta e trasporto rifiuti con il metodo porta a porta e spazzamento delle strade" alla società **GLOBAL SERVICE Coop. Sociale**.

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO		
Concessionario/Affidatario	GLOBAL SERVICE Coop. Sociale	P.IVA 01675490674
Oggetto dell'appalto	RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CON IL METODO PORTA A PORTA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE	CPV 90511100-3
Delibera di Giunta/Consiglio		
Determina di Affidamento	DD n° 292 del 01.08.2016	
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO a Operatore Economico attraverso procedura ad evidenza pubblica	
Rif. normativa procedura	Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016	
CUP - CIG o CIG derivato	63103888E8	
Durata	5 anni + 6 mesi di proroga	
Termine previsto del contratto	31.01.2022	
Valore al netto IVA	€ 8.685.918,81	
Rif. Contratto	Rep. n° 883 del 30/11/2016	
R.U.P.	Ing. Giancarlo Curcio	

Nello specifico l'**oggetto** del contratto di servizio prevede, in sintesi, in capo al Gestore/appaltatore le seguenti elencate prestazioni e forniture:

Il servizio comprende la raccolta e il trasporto rifiuti solidi urbani con il metodo porta a porta sull'intero territorio comunale, il lavaggio e lo spazzamento delle strade sia manuale che meccanizzato, interventi di bonifica per rifiuti abbandonati e la gestione del centro di raccolta comunale.

In ordine al **corrispettivo**, quest'ultimo è determinato secondo le modalità stabilite dall'apposito capitolato speciale d'appalto, specie con riferimento alla modalità di rivalutazione annuale, nonché alle verifiche preventive da parte del Responsabile del Servizio circa le effettive prestazioni svolte, e quelle propedeutiche alla liquidazione delle fatture da parte degli uffici comunali competenti (controllo DURC - tracciabilità dei flussi finanziari - ecc...).

Più in generale, i servizi, le caratteristiche generali, le modalità di esecuzione degli stessi e le caratteristiche tecniche del materiale da fornire sono specificamente dettagliati nel contratto e nei suoi allegati.

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

A seguire viene rappresentato un quadro economico generale del servizio in argomento, con lo scopo di rappresentare, ai sensi della normativa specifica di settore, l'impatto finanziario sul bilancio dell'Ente affidante e di offrire un *panel* di dati utile per determinare gli indicatori di efficienza ed economicità del servizio medesimo.

In ottemperanza all'autorità di regolazione ARERA, i dati a seguire sono desumibili dalle delibere adottate dall'Ente, in qualità di E.T.C. (Ente territorialmente competente), nonché riscontrabili nelle scritture contabili del medesimo:

- ✓ **DCC n. 25 del 29.04.2022**, concernente l'ultimo PEF TARI approvato secondo la regolamentazione ARERA Delibera n° 363/2021/R/RIF (MTR-2 per il periodo 2022-2025);
- ✓ **DCC n. 26 del 29.04.2022**, concernente l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022, secondo i criteri per la determinazione della tariffa sono stabiliti dal DPR n. 158/1999.

	Anno 2022	NOTE
QUADRO FINANZIARIO DI COMPETENZA		
Impatto annuale su Bilancio dell'E.T.C.	<i>in Euro</i>	
ENTRATE		
Tit. 1° - Accertamento ruolo TARI	3.140.397,62	
Tit. 1° - Accertamento Recupero Evasione TARI	634.862,00	
Tit. 2° - Contributi MIUR per rifiuti scolastici	0,00	
Tit. 2° - Altri Contributi (eventuali)	0,00	
Tot. Entrate	3.775.259,62	
SPESE		
Tit. 1° - Impegni a favore del GESTORE	1.737.183,78	
Tit. 1° - Altre spese collegate	0,00	
Tit. 1° - Altre spese collegate	0,00	
Tot. Spese	1.737.183,78	
DATI P.E.F. - Piano Economico Finanziario		
secondo standard MTR-2 - Delibera ARERA 363/2021/R/RIF	<i>in Euro</i>	
Costi VARIABILI		
CRT - raccolta e trasporto R.U. Indifferenziati	185.509,00	
CTS - trattamento e smaltimento R.U.	0,00	
CTR - trattamento e recupero R.U.	50.008,00	
CRD - raccolta e trasporto Differenziata	854.901,00	
CRT - raccolta e trasporto R.U. Indifferenziati	0,00	
ΣTV - Tot. Costi Variabili a tariffa	1.090.108,00	
Costi FISSI		
CSL - spazzamento e lavaggio	222.360,00	
CC - costi comuni	226.390,00	
CK - costi d'uso del capitale	63.045,00	
ΣTF - Tot. Costi Fissi a tariffa	511.795,00	
Valori finali del PEF		
Ta = variabili + fissi	1.601.903,00	
ΣTMAX = limite tariffario MAX	1.601.903,00	
Costo finale a tariffa dopo detrazioni	1.601.903,00	

E' opportuno precisare che eventuali differenze fra il "costo finale posto a tariffa" e l'effettivo "accertamento del ruolo TARI" registrato in contabilità nell'esercizio di riferimento sono dovute ad una

pluralità di fattori, fra cui la contabilizzazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) e l'effettiva quantificazione della base imponibile (utenze censite) al momento della generazione del ruolo ordinario tributario, sulla scorta dei dati rivenienti dall'anagrafe tributaria aggiornata.

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'

Di seguito si riporta un confronto degli indicatori economicità, efficacia, efficienza e qualità per il servizio in argomento, specificando che, in ordine a quanto disposto all'Art. 7 del D.Lgs. n. 201/2022, il *panel* di indicatori inerenti il servizio di gestione dei R.S.U. è stato approvato soltanto di recente da ARERA con Deliberazione n° 387/2023/R/rif in data 03.08.2023 e, pertanto, questi nuovi indicatori di monitoraggio saranno adottati nel corso del prossimo esercizio finanziario 2024.

	Anno 2022	NOTE
INDICATORI DI CONTESTO		
Numero abitanti serviti	16.298	
Estensione territoriale per Km ²	41,19	
Densità utenza per Km ²	395,68	
Numero utenze domestiche	7.191	
Numero utenze NON domestiche	1.734	
Tot. n° utenze censite	8.925	
INDICATORI DI ECONOMICITA' ED EFFICACIA	<i>fonte dati ISPRA dati 2021</i>	
RD - Totale produzione RACCOLTA DIFFERENZIATA	4.516	<i>Ton/anno</i>
RU - Totale produzione RIFIUTI URBANI INDIFF. (CER 200301)	2.835	<i>Ton/anno</i>
TOT. quantità produzione rifiuti	7.351	<i>Ton/anno</i>
% Raccolta DIFFERENZIATA	61,43%	
RD - Indice pro-capite produzione R.D.	282,15	<i>Kg/ab.*anno</i>
RU - Indice pro-capite produzione R.U. INDIFF. (CER 200301)	177,13	<i>Kg/ab.*anno</i>
TOT. Indice pro-capite produzione	459,28	<i>Kg/ab.*anno</i>
Costo pro-capite complessivo del Servizio	106,58	<i>Euro annui /ab.</i>
Costo medio per raccolta e trasporto Indifferenziati	65,43	<i>Euro/Ton</i>
Costo medio per raccolta e trasporto Differenziati	189,30	<i>Euro/Ton</i>
Costo medio per attività di raccolta, recupero e smaltimento	148,29	<i>Euro/Ton</i>


INDICATORI DI EFFICIENZA E QUALITA'	Servizio attivo SI/NO	NOTE
Servizio di raccolta Porta a Porta	SI	
Servizio di raccolta stradale	NO	
Servizio Isole Ecologiche	SI	
Servizio conferimento a pagamento	NO	
Calendario settimanale del servizio di raccolta Porta a Porta	SI	
Frequenza e continuità di raccolta per diverse tipologie: a) rifiuti urbani indifferenziati b) carta/cartone c) plastica e metalli d) vetro e) organico	a) 1/7gg b) 1/7gg c) 1/7gg d) 1/7gg e) 2 o 3/7gg	
Frequenza pulizia/spazzamento strade	- zona 1 centro storico giornaliera - zona 2 aree adiacenti il centro storico 2 volte a settimana - zona 3 aree esterne 1 volta la settimana - zona 4 area industriale 1 volta ogni 15 giorni	
Frequenza pulizia/spazzamento marciapiedi	interventi svolti spazzamento marciapiedi centro storico giornaliero e interventi marciapiedi adiacenti piste ciclabili settimanali	
Frequenza pulizia caditoie	<i>servizio NON ricompreso nel contratto</i>	
Frequenza pulizia servizi igienici	<i>servizio NON ricompreso nel contratto</i>	
Frequenza svuotamento cestini	giornaliero su tutto il territorio	

ANALISI STORICA RACCOLTA RIFIUTI


Data la specificità del servizio di igiene urbana si evidenziano a seguire le risultanze storiche del servizio di raccolta secondo i dati rivenienti dell' **ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Catasto Rifiuti**, al momento disponibili fino all'anno 2021.

Anno	Dato relativo a:	Popolazione	RD (t)	Tot. RU (t)	RD (%)	RD Pro capite (kg/ab.*anno)	RU pro capite (kg/ab.*anno)
2021	Comune di Fiano Romano	16.006	4.516,16	7.351,17	61,43	282,15	459,28
2020	Comune di Fiano Romano	15.556	4.510,85	7.009,20	64,36	289,98	450,58
2019	Comune di Fiano Romano	15.424	5.337,56	7.951,64	67,13	346,06	515,54
2018	Comune di Fiano Romano	15.347	4.242,06	7.343,11	57,77	276,41	478,47
2017	Comune di Fiano Romano	15.688	3.527,31	6.319,50	55,82	224,84	402,82
2016	Comune di Fiano Romano	15.708	3.304,64	5.952,31	55,52	210,38	378,94
2015	Comune di Fiano Romano	15.360	2.876,20	5.607,26	51,29	187,25	365,06
2014	Comune di Fiano Romano	15.173	2.798,30	5.941,55	47,10	184,43	391,59
2013	Comune di Fiano Romano	14.919	2.195,98	5.745,39	38,22	147,19	385,11
2012	Comune di Fiano Romano	13.063	2.304,51	4.979,78	46,28	176,41	381,21
2011	Comune di Fiano Romano	13.059	2.089,54	5.535,02	37,75	160,01	423,85
2010	Comune di Fiano Romano	13.978	362,21	8.901,97	4,07	25,91	636,86

Andamento della percentuale di R.D. - Raccolta Differenziata




Andamento della produzione totale e della RD




Andamento del pro-capite di produzione e RD



Ripartizione percentuale della RD per frazione - anno 2021



Ripartizione del pro-capite di RD per frazione - anno 2021



VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Secondo il D.Lgs. n. 201/2022 il servizio RIFIUTI si qualifica come un "S.I.E.G. a rete" e in ragione di tale accezione, l'Art. 7 del decreto prevede quanto segue:

- ✓ le autorità di regolazione (nel caso di specie ARERA) individuano i costi di riferimento dei servizi, in ragione dell'ambito di competenza;
- ✓ lo schema tipo di piano economico-finanziario (PEF);
- ✓ gli indicatori e i livelli minimi di qualità del servizio;
- ✓ altresì, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

A tal fine è bene ricordare come in materia di RIFIUTI sia l'ARERA a definire gli atti e gli indicatori di cui all'Art. 7 del decreto, così come riportati dall'ANAC nell'apposita sezione "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Pertanto, gli adempimenti concernenti la "**motivazione qualificata**" (nel caso di affidamento *in house*) e gli "**indicatori di efficienza del servizio**", si sostanziano nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'attività regolatoria di ARERA e puntualmente rispettate dal Comune di FIANO ROMANO, come è possibile evincere nello schema a seguire:

Atti e Indicatori ARERA - Art. 7 D.Lgs. n. 201/2022		
	Ambito RIFIUTI	Attuazione da parte dell'E.T.C.
Costi di riferimento	Deliberazione n° 363/2021/R/rif, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"	attuato con DCC n. 29 del 29.04.2022
	Deliberazione n° 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)"	in corso di adozione per l'anno 2024 (entro il 30 aprile 2024)
Sistemi di perequazione	Deliberazione n° 386/2023/R/rif, recante "Istituzione di Sistemi di Perequazione nel settore dei Rifiuti Urbani" A - componente perequativa per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti B - componente perequativa per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi	in corso di adozione per l'anno 2024 unitamente alla deliberazione tariffaria (entro il 30 aprile 2024)
Indicatori di Efficienza	Deliberazione n° 387/2023/R/rif, recante "Obblighi di Monitoraggio e di Trasparenza sull'efficienza della Raccolta Differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" - Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - Avvio a riciclaggio della frazione organica - Qualità della raccolta differenziata della frazione organica	da adottare nel corso del 2024
Schemi tipo PEF	Determina n° 2/2021 - DRIF Determina n° 1/2022 - DRIF	prontamente attuato sin dal periodo regolatorio 2020 (si veda a seguire)
Indicatori e sui livelli minimi di qualità dei servizi	Deliberazione n° 15/2022/R/rif, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF)	adottato con DGC n. 41 del 29.03.2022 e DCC n. 23 del 29.04.2022

Schemi di contratti tipo	Delibera n° 385/2023/R/rif “ <i>Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani</i> ”	il servizio affidato nel 2016 è terminato in data 31.01.2022
Schemi di bandi di gara	<i>in corso di definizione</i>	il servizio affidato nel 2016 è terminato in data 31.01.2022

In proposito, si evidenzia come il Comune di FIANO ROMANO ha dato immediata attuazione al nuovo regime regolatorio introdotto da ARERA in ordine al servizio rifiuti, a partire dalla corretta adozione del PEF - Piano Economico Finanziario per la definizione della tariffazione TARI (si vedano in ultimo DCC n. 25 del 29.04.2022 e DCC n. 26 del 29.04.2022).

§ - T.P.L. - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I profili concernenti le modalità di affidamento e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale rientrano nella materia "tutela della concorrenza" (Corte Cost. sentenza n. 1/2014), mentre in generale il trasporto pubblico locale è oggetto di potestà residuale da parte delle regioni (Corte Cost. sent. n. 222/2005).

Le modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale sono state definite a livello europeo dal Regolamento CE n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, relativo ai **servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia**, che stabilisce anche le condizioni alle quali le autorità competenti, se impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Il Regolamento prevede (art. 5) l'applicazione, a decorrere dal 3 dicembre 2019, di tre possibili modalità di affidamento del servizio: la prima è la procedura di affidamento mediante gara, modalità che deve comunque essere ammessa dagli ordinamenti degli Stati membri; le altre due modalità, facoltative e che possono pertanto anche essere vietate dalle singole legislazioni nazionali, sono quella della gestione diretta (cioè la fornitura del servizio da parte delle stesse autorità locali competenti) e quella dell'aggiudicazione mediante affidamento diretto ad un soggetto distinto.

La possibilità di affidamento diretto è però subordinata alla presenza di determinati requisiti: l'affidamento deve avvenire a favore di un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità pubblica eserciti un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (si deve trattare cioè di una società in house) e non ci deve essere un divieto da parte del legislatore nazionale. Gli affidamenti diretti sono peraltro sempre consentiti (sempre fatto salvo il divieto da parte del Legislatore nazionale) al di sotto di determinate soglie di valore e dimensione del servizio.

Per quanto concerne la normativa nazionale, è bene ricordare come i profili concernenti le modalità di affidamento e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale rientrano nella materia "tutela della concorrenza" (Corte Cost. sent.n. 1/2014), mentre in generale **il trasporto pubblico locale è oggetto di potestà residuale da parte delle Regioni** (Corte Cost. sent. n. 222/2005).

Recentemente è stato realizzato, con il decreto legge n. 50 del 2017, un ampio intervento normativo in materia. Il decreto ha infatti introdotto importanti modifiche sulle modalità di affidamento dei servizi e sulla scelta del contraente, sulle compensazioni, sui livelli di servizio di trasporto pubblico locale, nonché sulla definizione degli ambiti e dei bacini del servizio pubblico.

Inoltre, l'Art. 37 del D.L. n. 201/2011 ha istituito l'**Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)**, demandando ad essa la competenza nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture. Tra i suoi compiti rientrano anche la "definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto" e dei "contenuti minimi dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto".

A livello regionale, attualmente il servizio è stato regolamentato dalla Regione Lazio con la L.R. n. 30/1998 "*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*".

Più di recente, l'Art. 7, comma 33, della L.R. n. 28/2019 ha attribuito ad **ASTRAL S.p.A.** (società *in house* della Regione Lazio), a decorrere dal 1° gennaio 2022, le funzioni di stipula e gestione dei nuovi contratti di servizio per i servizi di trasporto pubblico urbano su gomma diversi da quelli di competenza di Roma Capitale.

Con D.G.R. n. 912/2019 *“Linee di indirizzo in materia di trasporto pubblico locale per la ridefinizione dei servizi minimi e l’efficientamento del servizio”* la Regione Lazio ha adottato il *“modello per la ridefinizione dei servizi minimi di TPL e per l’individuazione delle unità di rete”*, successivamente aggiornato con D.G.R. n. 617/2020.

Infine, con D.G.R. n. 1253 del 29/12/2022 la Regione ha approvato la Relazione redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con modifiche nella Legge 221/2012, nonché della misura 2 della Delibera ART 154/2019, dando mandato ad ASTRAL di procedere ad affidare il servizio di trasporto pubblico locale su gomma sul territorio regionale, suddivisi in 11 Lotti corrispondenti alle **n° 11 Unità di rete** come individuate nei modelli di cui ai documenti Allegato 1 e Allegato 2 alla D.G.R. n. 617/2020.

Ai sensi della D.G.R. n. 617/2020, **il Comune di FIANO ROMANO è attualmente inquadrato nella Unità di rete n° 2 - “Valli del Tevere”.**

In ultimo, è importante sottolineare come la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità con nota prot. n° 81134/2023 del 07/09/2023 (in aggiunta alle precedenti note prot. n. 1032934 del 20/10/2022, n. 1329199 del 23/12/2022 e n. 1342567 del 29/12/2022) ha comunicato ulteriori importanti aggiornamenti inerenti alla *“ridefinizione del livello dei servizi minimi e delle unità di rete”* e alla **procedura competitiva, pubblicata da ASTRAL S.p.A., inerente l’avviso per l’affidamento dei “servizi di TPL urbano ed interurbano nei comuni del Lazio ad eccezione di Roma Capitale e dei comuni capoluogo di provincia”**, suddivisa in 11 lotti coincidenti con le altrettante n° 11 Unità di rete. In breve è stato comunicato quanto segue:

- ASTRAL S.p.A. ha provveduto a pubblicare la gara in data 13/01/2023, stabilendo quale termine per la presentazione delle offerte il 30/06/2023, successivamente prorogato al 24/07/2023 per rettifiche agli atti di gara;
- in data 21/07/2023 ASTRAL S.p.A. ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il differimento della data per la presentazione delle offerte al 16/10/2023, nonché le modifiche apportate ai documenti di gara, alla luce delle predette richieste di modifiche/integrazioni;
- in ragione di quanto sopra, determinata l’oggettiva complessità del servizio oggetto di affidamento - con Legge Regionale n. 8 del 31.07.2023, all’Art. 4 è **stata prorogata, entro la data del 1° gennaio 2025, l’entrata in vigore delle unità di rete** di cui al comma 31, lettera a), della L.R. n. 28 del 27/12/2019;
- così come previsto al comma 34 della stessa legge regionale, gli Enti locali continueranno ad esercitare, in via transitoria ed al fine di evitare l’interruzione del servizio di trasporto pubblico locale, le funzioni relative alla gestione dei servizi di trasporto di cui al comma 31, in conformità alle disposizioni dell’Art. 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, dell’Art.61 della Legge n. 99/2009, nonché dell’Art. 19, comma 2-ter, della L.R. n. 30/1998.
- pertanto, fino all’entrata in vigore delle nuove unità di rete, le funzioni relative alla gestione dei servizi di TPL permangono in capo agli Enti locali;
- precisando, in ultimo, che **i Comuni che hanno sottoscritto contratti di servizio di TPL la cui scadenza è successiva all’avvio del nuovo sistema dei trasporti regionale, verranno assorbiti all’interno della relativa unità di rete alla naturale scadenza di questi.**

Nel caso di specie, l’attuale contratto in essere fra il Comune e l’O.E., con scadenza prevista il 31.12.2023, resta pienamente valido.

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Con Determinazione di impegno n° 680 del 27.12.2022 prog. gen. 1818, è stato affidato, con provvedimento di emergenza per pericolo interruzione servizio - Regolamento C.E. 1370/2007 - il servizio T.P.L. all'operatore economico **Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina SAS**.

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO		
Concessionario/Affidatario	Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina SAS	P.IVA 01553010602
Oggetto dell'appalto	Trasporto pubblico di persone nel territorio comunale	
Delibera di Giunta/Consiglio		
Determina di Affidamento	Determinazione di impegno n° 680 del 27.12.2022 prog. gen. 1818	
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO a Operatore Economico	
Rif. normativa procedura	Scrittura privata per proroga contratto del 22.09.2021	
CUP - CIG o CIG derivato	Z0538432B9	
Durata	proroga fino al 31.12.2023	
Termine previsto del contratto	31.12.2023	
Valore al netto IVA	€ 153.292,92	
Rif. Contratto	Rep. del 22/09/2021	
R.U.P.	Ing. Giancarlo Curcio	

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

A seguire viene rappresentato un quadro economico generale del servizio in argomento, con lo scopo di rappresentare, ai sensi della normativa specifica di settore, l'impatto finanziario sul bilancio dell'Ente affidante e di offrire un *panel* di dati utile per determinare gli indicatori di efficienza ed economicità del servizio medesimo.

	Anno 2022	NOTE
QUADRO FINANZIARIO DI COMPETENZA		
Impatto annuale su Bilancio dell'E.T.C.	<i>in Euro</i>	
ENTRATE		
Tit. 2° - Contributi Ministeri o Regione (Regione Lazio)	89.976,02	

Tit. 2° - Altri Contributi destinati al servizio		
Tit. 3° - Proventi da UTENZA	0,00	Ricavi per € 35.778,18 incassati dal Gestore
Tit. 3° - Altri Proventi (eventuali)		
Tot. Entrate	89.976,02	
SPESE		
Tit. 1° - Impegni a favore del GESTORE	153.292,92	
Tit. 1° - Altre spese collegate	15.329,29	IVA 10% a carico del Comune
Tit. 1° - Altre spese collegate	0,00	
Tot. Spese	168.622,20	
<i>Saldo Netto Finanziario</i>	<i>- 78.655,18</i>	tot. contributo a carico del Comune

E' opportuno precisare che il contributo annuale della Regione Lazio (pari ad € 89.976,02 nell'esercizio 2022) viene erogato direttamente al Comune di FIANO ROMANO, il quale, oltre al costo dell'IVA del 10%, di fatto contribuisce in termini finanziari con proprie risorse per complessivi € 63.325,90.

La gestione del servizio è svolta nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, nonché in ottemperanza degli indirizzi fissati dall'Ente comunale (piano trasporti, tariffe, ecc...).

Il corrispettivo è stato definito in ottemperanza alla delibera di Giunta Regionale DGR n. 21 del 27.01.2015, secondo la definizione di costo-standard per il TPL nella Regione Lazio, laddove il corrispettivo presunto per la produzione del servizio (c.d. "costo di esercizio" al netto dei costi infrastruttura) è inteso quale costo economicamente sufficiente per produrre il servizio TPL sulla base del numero di chilometri calcolati sul programma di esercizio.

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'

Di seguito si riporta un confronto degli indicatori economicità, efficacia, efficienza e qualità per il servizio in argomento, specificando che, in ordine a quanto disposto all'Art. 7 del D.Lgs. n. 201/2022, l'A.R.T. - Agenzia di Regolazione dei Trasporti con delibera n. 22/2023 ha dato avvio al procedimento di individuazione delle "condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada" connotati da obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'Art. 37, comma 2, lett. d) del D.L. n. 201/2011, la cui adozione definitiva è prevista entro il termine del 29 dicembre 2023.

	Anno 2022	NOTE
INDICATORI DI CONTESTO		
Numero abitanti serviti	16.298	
Estensione territoriale per Km ²	41,19	<i>Kmq</i>
Densità utenza per Km ²	395,67	<i>Kmq</i>
Km di linea programmati	87.738	<i>Km</i>
n° linee attivate	15	
n° tot. mezzi pubblici	4	
n° mezzi ecologici	1	
INDICATORI DI ECONOMICITA' ED EFFICACIA		
Costo pro-capite del Servizio	10,35	<i>Euro</i>
Indicatore sintetico di Costo per Km (programmato)	1,92	<i>Euro</i>
Km effettivi percorsi nell'anno di riferimento	87.738	<i>Km</i>
Indice % di efficacia = Km percorsi/Km programmati	100,00%	
Indicatore sintetico di Costo per Km (effettivo)	1,92	<i>Euro</i>
INDICATORI DI EFFICIENZA E QUALITA'		
Tot. n° corse effettuate	7.456	
Tot. n° corse con ritardo inferiore ai 5 minuti	7.456	
Indice % di Tempestività	100,00%	
n° anni vita media residua del parco mezzi	5	
% n° autobus con pianale ribassato	50%	
% n° fermate dotate di pannelli informativi	100%	
Possibilità Abbonamenti	SI	
Presenza agevolazioni tariffarie	SI	

VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Secondo il D.Lgs. n. 201/2022 il servizio TPL si qualifica come un "S.I.E.G. a rete" e in ragione di tale accezione, l'Art. 7 del decreto prevede quanto segue:

- ✓ le autorità di regolazione (nel caso di specie A.R.T. e Regione) individuano i costi di riferimento dei servizi, in ragione dell'ambito di competenza;
- ✓ lo schema tipo di piano economico-finanziario (PEF) – delibera A.R.T. n. 159/2019;
- ✓ gli indicatori e i livelli minimi di qualità del servizio;
- ✓ altresì, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo - delibera A.R.T. n. 159/2019.

A tal fine, è bene ricordare come in materia di TPL l'A.R.T. - Agenzia di Regolazione dei Trasporti - ha in corso l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- ✓ con delibera n. 23/2023, ha dato avvio al procedimento di "**individuazione dei costi di riferimento**" dei servizi di trasporto pubblico locale su strada, in attuazione del citato Art. 7 del decreto, la cui adozione definitiva è prevista entro il termine del 31 luglio 2024;
- ✓ altresì, con delibera n. 22/2023, ha dato avvio al procedimento di individuazione delle "**condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada**" connotati da obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'Art. 37, comma 2, lett. d) del D.L. n. 201/2011, la cui adozione definitiva è prevista entro il termine del 29 dicembre 2023.

All'esito dell'adozione definitiva di tali atti, e in ottemperanza, come visto in precedenza, della regolamentazione che sarà delineata dalla Regione Lazio, l'Ente comunale sarà chiamato a darne immediata attuazione al termine dell'attuale contratto in essere fra il Comune e l'Operatore Economico previsto per il 31.12.2023.

§ - SERVIZI CIMITERIALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fonti normative che attengono in linea generale ai servizi cimiteriali si ritrovano nella carta costituzionale (Art. 32), nell'Art. 13 del TUEL, nei Regolamenti di Polizia mortuaria, redatti ai sensi del DPR n. 285/1990, e infine nell'Art. 1 del D.M. Interno del 28.05.1993, il quale stabilisce che i servizi necroscopici e cimiteriali sono da ritenersi quali servizi indispensabili di competenza dei Comuni (c.d. "**servizi pubblici essenziali**" - Accordo Regioni Autonomie-Locali del 19.09.2002).

Con riferimento alla nuova disciplina, l'Art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 201/2022 prescrive che gli enti locali, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio di che trattasi e della definizione del rapporto contrattuale, tengano conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti.

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Attualmente il servizio è affidato in regime di "concessione" alla società SALARIA COSTRUZIONE 79 s.r.l., per mezzo di un *project financing* (ex Art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) volto all'ampliamento del cimitero e dei manufatti in esso ricadenti e alla conseguente gestione dei servizi cimiteriali connessi, compreso il servizio di "illuminazione votiva".

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO		
Concessionario/Affidatario	SALARIA COSTRUZIONE 79 s.r.l.	P.IVA 1205191008
Oggetto dell'appalto	- ampliamento del cimitero esistente - gestione di tutta la struttura cimiteriale - gestione illuminazione votiva	
Delibera di Giunta/Consiglio	Deliberazione di Consiglio n° 6 del 17.03.2014	
Determina di Affidamento	Determinazione n° 154 del 19.05.2015	
Modalità di affidamento	CONCESSIONE a Operatore Economico a seguito di espletamento di procedura aperta ex Art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006	
Rif. normativa procedura	Finanza di Progetto ex Art. 153, comma 16, D.Lgs. n. 163/2006	
CUP - CIG o CIG derivato		
Durata	30 anni oltre eventuale proroga di 5 anni	
Termine previsto del contratto		
Valore al netto IVA	Euro 4.200.000,00	
Rif. Contratto	Rep. n° 10621 del 22/12/2015 REG Roma 2 il 12/01/2016 n. 15/E serie IT	
R.U.P.	Ing. Giancarlo Curcio	

In termini finanziari, per la gestione del servizio da parte dell'O.E. è previsto quanto segue:

- il Gestore, oltre alla realizzazione dei manufatti concordati contrattualmente (ampliamento del cimitero), è tenuto altresì a sostenere le spese per la gestione, la manutenzione e la pulizia delle opere già esistenti per tutta la durata della concessione;
- il Gestore incassa i proventi derivanti dai servizi cimiteriali richiesti dall'utenza (per un valore annuale stimato in € 248.000,00);
- NON è previsto alcun corrispettivo a carico del Comune, il quale, da parte sua, si limita ad espletare i controlli di rito in ordine all'effettiva prestazione del servizio e il necessario monitoraggio circa l'efficienza dello stesso nei confronti dell'utenza, garantendo l'adozione puntuale dei necessari atti di programmazione.

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'

Di seguito si riporta un confronto degli indicatori economicità, efficacia, efficienza e qualità per il servizio in argomento, come attualmente adottati, anche in relazione alle ultime novità normative e regolamentari intervenute nell'ambito della disciplina dei Servizi Pubblici Locali.

A tal fine, si specifica che in attuazione dell'Art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 201/2022 il M.I.M.I. con Decreto Direttoriale del 31.08.2023 ha approvato:

- ✓ le linee guida necessarie alla redazione del **piano economico finanziario** (allegato n.1)
- ✓ e lo schema contenente l'**individuazione degli indicatori di qualità** (allegato n. 2).

Pertanto, allorquando si dovrà procedere a modificare e/o rinnovare il contratto di servizio in argomento, l'Ente comunale sarà tenuto a dare piena attuazione alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 201/2022, e in particolare all'adozione degli indicatori di cui al citato Art. 8.

	Anno 2022	NOTE
INDICATORI DI CONTESTO		
n° cimiteri gestiti	1	
n° giorni settimanali di apertura in media	6	<i>gg a settimana</i>
n° ore giornaliere di apertura in media	10	<i>ore al giorno</i>
servizio comprensivo della gestione dell'Illuminazione votiva	SI	
INDICATORI DI QUALITA' <i>Decreto Direttoriale M.I.M.I. del 31/08/2023</i>	<i>Applicato</i> SI/NO	NOTE
QUALITÀ CONTRATTUALE		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	SI	
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	NO	dati n.d.
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	NO	dati n.d.
Tempo di attivazione del servizio	NO	dati n.d.
Tempo di risposta motivata a reclami	NO	dati n.d.
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	NO	dati n.d.
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	NO	dati n.d.
Cicli di pulizia programmata	NO	dati n.d.
Carta dei servizi	NO	dati n.d.
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	SI	

QUALITÀ TECNICA		
Mappatura delle attività relative al servizio	SI	
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	SI	
Predisposizione di un piano di controlli periodici	NO	
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	SI	
Accessibilità utenti disabili	NO	
Altri indicatori (a discrezione dell'Ente)	NO	
QUALITÀ CONNESSA AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO		
Agevolazioni tariffarie	SI	
Accessi riservati	NO	
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico (a discrezione dell'Ente)	NO	

VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Dall'esame della documentazione contrattuale e dalle caratteristiche economico-finanziarie, si evince come **il servizio in argomento soddisfa i criteri di qualificazione a "SIEG"** dettati dall'Art. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 201/2022. Ciò è, altresì, riscontrabile per mezzo della seguente tabella di verifica:

QUADRO DI VERIFICA CARATTERISTICHE "S.I.E.G."		
Caratteristiche	Esito Verifica	Descrizione
Art. 2 lett. c) D.Lgs. 201/2022	SI	il servizio viene erogato dietro corrispettivo economico, attraverso ad un "contributo pubblico", <u>in ragione dell'esigenza di offrire una tariffazione agevolata agli utenti al fine di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità</u>
Art. 3 D.Lgs. 201/2022	SI	il servizio risponde a esigenze della comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
Art. 14 co.1 D.Lgs. 201/2022	SI	affidamento in regime di CONCESSIONE secondo quanto previsto all'Art. 14 lett. a)
Art. 15 D.Lgs. 201/2022	SI	
in merito alla CONCESSIONE Art. 3 D.Lgs. 50/2016	SI	assunzione in capo al concessionario del "rischio operativo" legato alla gestione del servizio

Altresì, ai sensi di quanto prescritto dall'Art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 201/2022, gli Enti Locali provvedono all'organizzazione di servizi che ritengono necessari al perseguimento dell'interesse pubblico mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'Art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- b) affidamento a Società mista, secondo le modalità previste dall'Art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;

- c) affidamento a Società “in house”, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'Art. 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli “a rete”, gestione in economia o mediante Aziende speciali di cui all'Art. 114 del TUEL.

Per le finalità della presente Relazione - riguardante la ricognizione circa le modalità di affidamento scelta in relazione ai singoli servizi, nonché agli **obblighi di motivazione** ai sensi degli Artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, è opportuno preliminarmente precisare quanto segue.

In ordine alla scelta della modalità di gestione del Servizio in questione, l'Art. 14, comma 2, del decreto, prescrive in capo all'Ente pubblico affidante l'obbligo di tenere conto anche dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse opzioni astrattamente praticabili. Ciò si sostanzia in una **analisi comparativa** dei punti di forza e di debolezza delle diverse forme di gestione a cui l'Ente Locale può astrattamente ricorrere, al fine di individuare quale sistema di gestione sia quello maggiormente rispondente ai risultati attesi dall'Amministrazione pubblica.

L'eventuale scelta di gestire i Servizi in questione mediante l'affidamento *i)* ad una Società mista *ii)* o ad un'Azienda speciale comporta sicuramente una scelta NON economicamente conveniente per il Comune di FIANO ROMANO, atteso che da entrambe le scelte deriverebbero maggiori oneri derivanti, sia dalla “costituzione ex novo” di soggetti giuridici, che dai costi fissi di amministrazione che caratterizzerebbero l'ordinaria gestione degli stessi. Analoga considerazione rimane valida nell'ipotesi di affidamento *iii)* ad una società *in house*, poiché ad oggi non è presente alcun soggetto giuridico che soddisfi tali requisiti.

In conclusione, per le argomentazioni sopra rappresentate, **l'affidamento del servizio ad un O.E. mediante procedura a evidenza pubblica si conferma come la soluzione più conveniente**, sia sotto il profilo economico che gestionale e amministrativo.

§ - GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Con Determinazione n. 336 PEG 2 del 19.09.2018 l'Ente comunale ha assegnato all'operatore economico **Impresa Pezzella Luciano** il servizio di "manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione".

<i>QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO</i>		
Concessionario/Affidatario	Impresa Pezzella Luciano	P.IVA 0 462214002
Oggetto dell'appalto	Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione quinquennio 2018-2023	
Delibera di Giunta/Consiglio		
Determina di Affidamento	Determinazione n. 336 PEG 2 del 19.09.2018	
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO a Operatore Economico a seguito di procedura negoziata	
Rif. normativa procedura	Art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016	
CUP - CIG o CIG derivato	753791001E	
Durata	5 anni	
Termine previsto del contratto	31.07.2023	
Valore al netto IVA	€ 197.385,02	
Rif. Contratto	Rep. n° 890 del 04.12.2018	
R.U.P.	Ing. Giancarlo Curcio	

Nello specifico l'**oggetto** del contratto attiene la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di Illuminazione pubblica stradale, da eseguire nel rispetto delle normative vigenti in materia.

In termini finanziari, il contratto prevede quanto segue:

- a) il Comune riconosce all'Appaltatore il canone annuale pattuito per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione;
- b) al Comune rimane in carico il pagamento delle fatture relative ai POD interessati.

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

A seguire viene rappresentato un quadro economico generale del servizio in argomento, con lo scopo di rappresentare, ai sensi della normativa specifica di settore, l'impatto finanziario sul bilancio dell'Ente affidante e di offrire un *panel* di dati utile per determinare gli indicatori di efficienza ed economicità del servizio medesimo.

	Anno 2022	NOTE
QUADRO FINANZIARIO DI COMPETENZA		
Impatto annuale su Bilancio dell'Ente comunale	<i>in Euro</i>	
ENTRATE		
Tit. 2° - Contributi Ministeri o Regione	0,00	
Tit. 2° - Altri Contributi destinati al servizio	0,00	
Tit. 3° - Proventi da UTENZA	0,00	
Tit. 3° - Altri Proventi (eventuali)	0,00	
Tot. Entrate	0,00	
SPESE		
Tit. 1° - Impegni a favore del GESTORE	39.477,00	
Tit. 1° - Altre spese collegate	0,00	
Tit. 1° - Altre spese collegate	0,00	
Tot. Spese	39.477,00	

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'

Di seguito si riporta un confronto degli indicatori economicità, efficacia, efficienza e qualità per il servizio in argomento, come attualmente adottati, anche in relazione alle ultime novità normative e regolamentari intervenute nell'ambito della disciplina dei Servizi Pubblici Locali.

	Anno 2022	NOTE
INDICATORI DI CONTESTO		
n° POD tot. su intero territorio comunale	89	
n° POD gestiti relativamente al contratto di servizio	89	
Convenzione CONSIP	NO	
Fatturazione POD a carico del Gestore	NO	fatturazione rimane a carico del Comune
INDICATORI DI QUALITA' <i>Decreto Direttoriale M.I.M.I. del 31/08/2023</i>	<i>Applicato</i> <i>SI/NO</i>	NOTE

QUALITÀ CONTRATTUALE		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	NO	non presente
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	NO	
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	NO	
Tempo di attivazione del servizio	NO	
Tempo di risposta motivata a reclami	NO	
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	NO	
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	SI	entro le 24 ore dalla segnalazione
Cicli di pulizia programmata	SI	annuale
Carta dei servizi	NO	
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	SI	bimestrale con fattura
QUALITÀ TECNICA		
Mappatura delle attività relative al servizio	SI	
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	SI	
Predisposizione di un piano di controlli periodici	SI	
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	SI	
Accessibilità utenti disabili	NO	
Altri indicatori (a discrezione dell'Ente)	NO	
QUALITÀ CONNESSA AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO		
Agevolazioni tariffarie	NO	non presente
Accessi riservati	NO	non presente
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico (a discrezione dell'Ente)	NO	

VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Ai sensi di quanto prescritto dall'Art. 14, comma 1, del D.Lgs, n. 201/2022, gli Enti Locali provvedono all'organizzazione di servizi che ritengono necessari al perseguimento dell'interesse pubblico mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'Art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- b) affidamento a Società mista, secondo le modalità previste dall'Art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;

- c) affidamento a Società “in house”, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’Art. 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli “a rete”, gestione in economia o mediante Aziende speciali di cui all’Art. 114 del TUEL.

Per le finalità della presente Relazione - riguardante la ricognizione circa le modalità di affidamento scelta in relazione ai singoli servizi, nonché agli **obblighi di motivazione** ai sensi degli Artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, è opportuno preliminarmente precisare quanto segue.

In ordine alla scelta della modalità di gestione del Servizio in questione, l’Art. 14, comma 2, del decreto, prescrive in capo all’Ente pubblico affidante l’obbligo di tenere conto anche dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse opzioni astrattamente praticabili. Ciò si sostanzia in una **analisi comparativa** dei punti di forza e di debolezza delle diverse forme di gestione a cui l’Ente Locale può astrattamente ricorrere, al fine di individuare quale sistema di gestione sia quello maggiormente rispondente ai risultati attesi dall’Amministrazione pubblica.

L’eventuale scelta di gestire i Servizi in questione mediante l’affidamento *i)* ad una Società mista *ii)* o ad un’Azienda speciale comporta sicuramente una scelta NON economicamente conveniente per il Comune di FIANO ROMANO, atteso che da entrambe le scelte deriverebbero maggiori oneri derivanti, sia dalla “costituzione ex novo” di soggetti giuridici, che dai costi fissi di amministrazione che caratterizzerebbero l’ordinaria gestione degli stessi.

Analoga considerazione rimane valida nell’ipotesi di affidamento *iii)* ad una società *in house*, poiché ad oggi non è presente alcun soggetto giuridico che soddisfi tali requisiti.

Ad ogni modo, è importante chiarire come, dall’analisi della disciplina di settore e delle caratteristiche del contratto sopra evidenziata, nel caso di specie **il servizio “manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione” NON può qualificarsi come un S.I.E.G.**, in quanto, per via della specificità del servizio richiesto, questo **sembra ricadere nell’ambito dei c.d. “SST - Servizi Strumentali”**, in considerazione del fatto che l’attività in argomento viene resa ad esclusivo beneficio dell’Ente comunale, e lo stesso è l’unico pagatore del corrispettivo.

§ - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Con Determinazione n. 54 PEG 1 del 04.08.2021 l'Ente comunale ha assegnato a plurime associazioni/società sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, l'utilizzo delle diverse strutture sportive di proprietà comunale.

<i>QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO</i>		
Concessionario/Affidatario	A.S.D. FianoRomano-Pallavolo	P.IVA 8582671007
Oggetto dell'appalto	Utilizzo delle strutture sportive di proprietà comunale	
Delibera di Giunta/Consiglio	Delibera di Giunta n. 135/2014	
Determina di Affidamento	Determinazione n. 54 PEG 1 del 04.08.2021	
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO a seguito di bando ad evidenza pubblica	
Rif. normativa procedura		
CUP - CIG o CIG derivato		
Durata	annuale	
Termine previsto del contratto	stagione sportiva 2021/2022 dal 01/09/2021 al 30/06/2022 stagione sportiva 2022/2023 dal 17/09/2022 al 30/06/2023	
Valore al netto IVA	€ 9.800,00	
Rif. Contratto	Rep. del 13.12.2021	
R.U.P.	Ing. Giancarlo Curcio	

<i>QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO</i>		
Concessionario/Affidatario	A.S.D. Lazio Calcio A5	C.F. 12937691009
Oggetto dell'appalto	Utilizzo delle strutture sportive di proprietà comunale	
Delibera di Giunta/Consiglio	Delibera di Giunta n. 135/2014	
Determina di Affidamento	Determinazione n. 54 PEG 1 del 04.08.2021	
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO a seguito di bando ad evidenza pubblica	
Rif. normativa procedura		
CUP - CIG o CIG derivato		
Durata	annuale	
Termine previsto del contratto	stagione sportiva 2021/2022 dal 01/09/2021 al 30/06/2022 stagione sportiva 2022/2023 dal 17/09/2022 al 30/06/2023	
Valore al netto IVA	€ 16.464,00	
Rif. Contratto	Rep. del 13.12.2021	
R.U.P.	Ing. Giancarlo Curcio	

<i>QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO</i>		
Concessionario/Affidatario	A.S.D. Calcio A 5 Roma	P.IVA 16788301006
Oggetto dell'appalto	Utilizzo delle strutture sportive di proprietà comunale	
Delibera di Giunta/Consiglio	Delibera di Giunta n. 135/2014	
Determina di Affidamento	Determinazione n. 54 PEG 1 del 04.08.2021	
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO a seguito di bando ad evidenza pubblica	
Rif. normativa procedura		
CUP - CIG o CIG derivato		
Durata	annuale	
Termine previsto del contratto	stagione sportiva 2021/2022 dal 01/09/2021 al 30/06/2022 stagione sportiva 2022/2023 dal 17/09/2022 al 30/06/2023	
Valore al netto IVA	€ 9.115,20	
Rif. Contratto	Rep. del 13.12.2021	
R.U.P.	Ing. Giancarlo Curcio	

<i>QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO</i>		
Concessionario/Affidatario	A.S.D. OSMG Fiano Basket	P.IVA 13883921002
Oggetto dell'appalto	Utilizzo delle strutture sportive di proprietà comunale	
Delibera di Giunta/Consiglio	Delibera di Giunta n. 135/2014	
Determina di Affidamento	Determinazione n. 54 PEG 1 del 04.08.2021	
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO a seguito di bando ad evidenza pubblica	
Rif. normativa procedura		
CUP - CIG o CIG derivato		
Durata	annuale	
Termine previsto del contratto	stagione sportiva 2021/2022 dal 01/09/2021 al 30/06/2022 stagione sportiva 2022/2023 dal 17/09/2022 al 30/06/2023	
Valore al netto IVA	€ 8.958,00	
Rif. Contratto	Rep. del 18.01.2022	
R.U.P.	Ing. Giancarlo Curcio	

<i>QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO</i>		
Concessionario/Affidatario	A.S.D. Atletica Fiano Romano	C.F. 9748880588
Oggetto dell'appalto	Utilizzo delle strutture sportive di proprietà comunale	
Delibera di Giunta/Consiglio	Delibera di Giunta n. 135/2014	
Determina di Affidamento	Determinazione n. 54 PEG 1 del 04.08.2021	
Modalità di affidamento	AFFIDAMENTO a seguito di bando ad evidenza pubblica	
Rif. normativa procedura		
CUP - CIG o CIG derivato		
Durata	annuale	
Termine previsto del contratto	stagione sportiva 2021/2022 dal 01/09/2021 al 30/06/2022 stagione sportiva 2022/2023 dal 17/09/2022 al 30/06/2023	
Valore al netto IVA	€ 4.800,00	
Rif. Contratto	Rep. del 20.12.2021	
R.U.P.	Ing. Giancarlo Curcio	

§ - SERVIZIO GESTIONE FARMACIE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La gestione del “servizio di farmacia” è connessa ai principi contenuti nella Legge n. 475/1968, la cui *ratio* è ispirata alla natura pubblicistica della finalità di servizio pubblico essenziale (TAR Piemonte sentenza n° 767 del 14.06.2013). La concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali, anche se previo espletamento di gara pubblica, avrebbe comportato un sostanziale scostamento dalle finalità insite nella citata disciplina legislativa. A conferma di tale orientamento anche il D.L. n. 135/2009 e ss.mm.ii., il quale aveva escluso le farmacie comunali dalla disciplina dei servizi a rilevanza economica, dettata allora dall’Art. 23-bis del D.L. n. 112/2008 e ss.mm.ii., mantenendo la riconduzione della gestione delle farmacie municipali alle forme previste dall’Art. 9 della Legge n. 475/1968.

Il referendum abrogativo del citato Art. 23-bis (consacrato nel DPR n.133/2011) ha solo marginalmente inciso sulla questione della disciplina applicabile ai settori “esclusi”. L’art. 4, comma 34, del D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii., recante l’adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione Europea, escludeva dal proprio campo operativo alcuni servizi, fra cui la gestione delle farmacie comunali, regolate dalla Legge n. 475/1968.

La successiva abrogazione dell’Art. 4, comma 34, del D.L. n. 138/2011 e gli orientamenti giurisprudenziali, anche contrastanti, che si sono susseguiti nel tempo, di fatto, hanno rafforzato l’interpretazione da parte di diversi enti locali che non vi fossero, anche negli anni passati, ostacoli di natura normativa alla prosecuzione della gestione da parte della propria società *in house* del servizio di farmacia.

Ebbene, con il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica da parte del D.Lgs. n. 201/2022, appare subito evidente che con l’entrata in vigore della Riforma dei “servizi pubblici locali”, la P.A. nel suo complesso ed in particolare gli Enti Locali sono chiamati immediatamente a fare i conti con nuove regole di affidamento, di valutazione, di selezione, di regolazione, e soprattutto di vigilanza e controllo delle forme di gestione a suo tempo scelte tra quelle consentite per legge, oltre a rispettare un nuovo quadro ordinamentale per i nuovi affidamenti.

L’attività di distribuzione di farmaci è regolata a livello sia nazionale, che locale. Il quadro normativo vigente è delineato dal R.D. n. 1265/1934, dalla Legge 2 aprile 1968, n. 475/1968 (*Norme concernenti il servizio farmaceutico*), dal D.P.R. n. 1275/1971 (*Regolamento per l’esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475*), dalla Legge n. 362/1991 (*Norme per il riordino del settore farmaceutico*) e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538/1992 di attuazione della Direttiva 92/25/CE.

Rientrano invece nelle competenze degli enti locali la concessione delle autorizzazioni all’esercizio delle attività di distribuzione dei farmaci e la disciplina degli orari e turni delle farmacie. Nell’insieme, la normativa disciplina il servizio farmaceutico sia dal punto di vista strutturale che gestionale.

Con il “decreto liberalizzazioni” (Art. 11 del D.L. n. 1/2012), sono stati modificati i commi 2 e 3 dell’Art. 1 della Legge n. 475/1968, che prevedevano una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. La lettera a) del comma 1 del DL 1/2012 abbassa il *quorum* ad una farmacia ogni 3.300 abitanti. Inoltre, con riferimento alla popolazione eccedente, viene prevista l’apertura di un’ulteriore farmacia per la popolazione eccedente, in tutti i comuni, purché superiore al 50% del parametro stesso.

La norma prevede, inoltre, la possibilità di istituire nuove sedi farmaceutiche – in aggiunta a quelle risultanti al punto precedente - nei centri commerciali, aeroporti, porti, stazioni e aree di servizio ad alta intensità di traffico. Esse non possono tuttavia superare il limite del 5% delle sedi, “comprese le nuove” e viene posta, come condizione per la loro istituzione, la non esistenza di altre farmacie a distanza non inferiore di 1.500 mt per i centri commerciali e 400 mt per gli altri luoghi citati. Su tutte queste farmacie

viene prevista la prelazione comunale sino al 2022 e il Comune non potrà cedere la titolarità, né affidarne la gestione.

Le Autorità competenti per l'istituzione delle farmacie aggiuntive sono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le aziende sanitarie locali competenti per territorio. L'identificazione delle zone è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta perimetrazione di ciascun nuovo esercizio e non incontra limite nella perimetrazione delle sedi già aperte.

Lo stesso decreto ha sancito la liberalizzazione degli orari di apertura, che le farmacie possono estendere a loro discrezione, diventando così i turni e gli orari previsti dalla vigente normativa dei requisiti "minimi". E', inoltre, possibile applicare sconti su tutti i prodotti venduti direttamente ai clienti.

Infine, per quanto riguarda la vendita dei farmaci, anche nei comuni di minori dimensioni è stata applicata la liberalizzazione dei farmaci di "fascia C"; è possibile vendere oggi tutti i medicinali veterinari, anche se soggetti a prescrizione, ad eccezione di quelli soggetti al Testo Unico sugli stupefacenti; sono consentite anche le preparazioni galeniche officinali che non richiedono una ricetta, mentre resta l'esclusiva delle farmacie sulle preparazioni "magistrali" (comprese quelle veterinarie) e sulle preparazioni officinali soggette a prescrizione. Le disposizioni attuative sono state definite dal decreto del Ministero della Salute n. 83 del 18 aprile 2012.

La Legge n. 124/2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*" ha apportato numerose innovazioni al settore della distribuzione farmaceutica i cui punti salienti possono così essere sintetizzati:

- o ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata;
- o rimozione del limite delle 4 licenze, previsto in precedenza, in capo ad una identica società; in precedenza la legge 475/1968 dava questa possibilità solo ai comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti.
- o divieto di controllo, diretto o indiretto da parte di un medesimo soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della medesima regione o provincia autonoma;
- o soppressione dei requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie, ovvero, anche una società di non farmacisti può essere titolare di farmacia privata, fermo restando la direzione della stessa a capo di un farmacista;
- o la direzione della farmacia può essere affidata anche ad un farmacista non socio;
- o incompatibilità per il socio- persona fisica della società titolare dell'esercizio della farmacia privata con l'esercizio della professione medica e con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione ed informazione scientifica del farmaco;
- o concessione, ai titolari delle farmacie ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, che risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione, di ottenere il trasferimento territoriale presso comuni della medesima regione. La domanda di trasferimento è ammessa verso i comuni che presentino un numero di farmacie inferiore a quello spettante. Il trasferimento è concesso sulla base di una graduatoria regionale per titoli e previo il pagamento di una tassa di concessione governativa una *tantum* pari a 5.000 euro;
- o modifica della disciplina sulla partecipazione in forma associata ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche in riferimento all'obbligo di mantenimento della conseguente gestione associata, che passa da dieci a tre anni;
- o concessione di fornitura di medicinali utilizzabili in ambiente ospedaliero.

Tutte queste novità sono andate, in sintesi, a generare, soprattutto nelle zone ad alta densità abitativa, una maggiore concorrenza da parte delle catene di distribuzione, mettendo in difficoltà le realtà aziendali prive di solidità finanziaria. In generale, si sono sviluppati sempre più canali di vendita alternativi (on-line) che mettono in difficoltà la gestione delle farmacie tradizionali e da qui

l'importanza e la necessità che la farmacia si trasformi, divenendo sempre più un **mezzo attraverso il quale erogare servizi sanitari**.

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Affinché il Servizio "Gestione Farmacie comunali" possa qualificarsi come "SIEG" è necessario che l'Ente locale di riferimento ne abbia riconfermato l'assunzione, facendosi carico del soddisfacimento dei bisogni della collettività da esso amministrata per meglio rispondere ai propri interessi generali, nell'alveo della tutela del diritto essenziale alla salute, definendone il modulo gestorio e l'abbia affidato ad un gestore.

Le suddette condizioni qualificano l'attività del servizio farmaceutico comunale come servizio d'interesse generale, in coerenza con i principi di derivazione europea, di legalità, doverosità, efficacia (volumi di attività), efficienza (qualità del servizio erogato), continuità, imparzialità, universalità, accessibilità, economicità (prezzi abbordabili, a valere per quelli non amministrati, sana gestione, performance correlate), trasparenza, proporzionalità, copertura dei costi (cfr. *Consiglio di Stato, sez. I, Sentenza n. 1389/2019 e TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 1274/2020*).

Nel caso di specie, il Servizio "Gestione Farmacie comunali", in ottemperanza alla DCC n. 36 del 05.07.2018, è attualmente svolto da una **società a capitale misto pubblico-privato** denominata **SOCIAL-PHARM s.r.l.**, di cui il Comune di FIANO ROMANO detiene il 51% del capitale sociale.

QUADRO DI SINTESI DEL SERVIZIO		
Concessionario/Affidatario	SOCIAL-PHARM s.r.l.	P.IVA 15037201009
Oggetto dell'appalto	Gestione Farmacie Comunali	ATECO - Farmacie (47.73.10)
Delibera di Giunta/Consiglio	Deliberazione di Consiglio n. 36 del 05.07.2018	
Determina di Affidamento	Deliberazione di Consiglio n. 48 del 03.10.2018	
Modalità di affidamento	Costituzione e affidamento del servizio a SOCIETÀ MISTA PUBBLICO-PRIVATA ex Art. 4, comma 2, lett. a) e Art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.	51% Comune di FIANO ROMANO 49% società FE srl
Rif. normativa procedura	Art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016	
CUP - CIG o CIG derivato	<i>non applicabile</i>	
Durata	99 anni	
Termine previsto del contratto		
Valore al netto IVA	<i>non applicabile</i>	
Rif. Contratto	Statuto societario - Rep. n° 73497 Racc.26264 del 20.11.2019 registrato il 29.11.2019 n. 3091 Serie IT	
R.U.P.	Dott. Vito Dionisi	

Con tali delibere e atti fondamentali, il Comune di FIANO ROMANO ha espresso l'intento politico di soddisfare i bisogni riconducibili al servizio farmaceutico riferito alle farmacie di cui è titolare, anche a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione, come da *lex specialis* di settore, secondo la modalità di gestione che ritiene più consona per soddisfare le esigenze e le richieste della propria comunità.

L'organizzazione del servizio farmaceutico comunale trova poi riscontro generale nello statuto societario, nel contratto di servizio, nella governance e nella Carta dei servizi adottati da detta partecipata, così come i relativi investimenti contribuiscono alla valorizzazione di detto servizio d'interesse generale, in un tutt'uno con le risorse umane dedicate, sotto il diretto controllo gestionale degli organi societari e dell'Ente, che sulla stessa esercita il controllo analogo.

A sua volta, se quanto sopra vale per gli aspetti di legalità e di organizzazione, sotto il profilo della doverosità e della continuità dell'erogazione del servizio di cui trattasi, esso è garantita attraverso l'organizzazione interna ed esterna del soggetto gestore, in coerenza con i prefissati standard prestazionali, elaborati secondo criteri di efficacia ed efficienza, che la circostanza comporta.

L'obiettivo che il Comune intende raggiungere attraverso la gestione a mezzo di una "società mista pubblico-privata" del servizio di gestione delle farmacie è quello di assicurare la fruizione del servizio d'interesse generale orientato alla persona, beneficiando del miglior servizio possibile, a tutto favore della qualità della vita dei medesimi.

Il "servizio di gestione delle farmacie" risponde così, nel concreto, alle esigenze della comunità di riferimento in relazione al bisogno non derogabile di **vedere sempre garantito il "diritto essenziale alla salute" per il cittadino.**

Nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti, rinvenibili sia con riferimento all'Art. 9 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii., sia con quanto previsto dal più recente D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. (*TUSP - Testo Unico sulle Società Partecipate*), alla Deliberazione di Consiglio n. 36 del 05.07.2018 sono stati opportunamente allegati:

- la Relazione ex Art. 5 TUSP, concernente l'obbligo "motivazione analitica";
- lo schema dello Statuto societario;
- lo schema della Carta dei Servizi;
- unitamente al Parere dei Revisori dell'Ente comunale.

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO

A seguire viene rappresentato un quadro economico generale del servizio in argomento, con lo scopo di rappresentare, ai sensi della normativa specifica di settore, l'impatto finanziario sul bilancio dell'Ente affidante e di offrire un *panel* di dati utile per determinare gli indicatori di efficienza ed economicità del servizio medesimo.

	Anno 2021	Anno 2020
QUADRO FINANZIARIO DEL SERVIZIO	<i>in Euro</i>	<i>in Euro</i>
STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	2.332.710	2.286.300
II - Immobilizzazioni materiali	101.359	57.271
Totale immobilizzazioni (B)	2.434.069	2.343.571
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	427.697	260.575
II - Crediti	588.975	476.125
IV - Disponibilità liquide	78.476	85.284
Totale attivo circolante (C)	1.095.148	821.984
D) Ratei e risconti	2.402	-
Totale ATTIVO	3.531.619	3.165.555
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.284.100	2.284.100
IV - Riserva legale	1.656	-
V - Riserve statutarie	31.468	-
VI - Altre riserve	1	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(322.901)	33.124
Totale patrimonio netto	1.994.324	2.317.224
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	36.301	14.254
D) Debiti	1.483.715	826.338
E) Ratei e risconti	17.279	7.739
Totale PASSIVO	3.531.619	3.165.555
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione	1.176.239	849.302

B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	719.554	672.441
7) per servizi	138.506	83.466
8) per godimento di beni di terzi	65.998	4.116
9) per il personale	479.477	278.315
11) variazioni delle rimanenze	(167.122)	(260.576)
13) altri accantonamenti	1.300	-
14) oneri diversi di gestione	274.811	11.407
B) Totale costi della produzione	1.512.524	789.169
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(336.285)	60.133
C) Proventi e oneri finanziari	(12.901)	(4.794)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(349.186)	55.339
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	(26.285)	22.215
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(322.901)	33.124

INDICATORI DI ECONOMICITA', EFFICACIA, EFFICIENZA E QUALITA'

Di seguito si riporta un confronto degli indicatori economicità, efficacia, efficienza e qualità per il servizio in argomento, come desumibili dagli ultimi consuntivi approvati.

	Anno 2021	Anno 2020
INDICATORI DI EFFICACIA ED ECONOMICITA'		
EBITDA - MOL - Margine Operativo Lordo	- 334.985	60.133
EBIT - Risultato Operativo	- 336.285	60.133
EBT - Risultato Ante-Imposte	- 349.186	55.339
INDICE di Redditività [(Ricavi/Costi) - 1]	- 22,23%	+ 7,61%
R.O.E. - Return on Equity	- 13,93%	+ 1,45%
R.O.I. - Return on Investment	- 9,85%	+ 2,63%
R.O.S. - Return on Sales	- 28,58%	+ 7,08%

VERIFICA RISPETTO PRESCRIZIONI D.LGS. n. 201/2022

Ai sensi di quanto prescritto dall'Art. 14 del D.Lgs, n. 201/2022, gli Enti Locali provvedono all'organizzazione di servizi che ritengono necessari al perseguimento dell'interesse pubblico mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'Art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- b) affidamento a Società mista, secondo le modalità previste dall'Art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- c) affidamento a Società "*in house*", nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'Art. 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli "a rete", gestione in economia o mediante Aziende speciali di cui all'Art. 114 del TUEL.

In ordine alla scelta della modalità di gestione del Servizio in questione, l'Art. 14, comma 2, del decreto, prescrive in capo all'Ente pubblico affidante l'obbligo di tenere conto anche dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse opzioni astrattamente praticabili. Ciò si sostanzia in una **analisi comparativa** dei punti di forza e di debolezza delle diverse forme di gestione a cui l'Ente Locale può astrattamente ricorrere, al fine di individuare quale sistema di gestione sia quello maggiormente rispondente ai risultati attesi dall'Amministrazione pubblica. Alla luce dei risultati della gestione del servizio farmacia si evidenzia la necessità, da parte dell'Amministrazione, di valutare eventuali correttivi.

REFEZIONE SCOLASTICA

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Servizio di refezione scolastica e consegna pasti a domicilio a persone anziane mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016
Importo dell'affidamento	€ 2.137.144,02 (duemilionicentottatrentasettemilacentoquarantaquattro/02)
Concessionario/Affidatario	Solidarietà e Lavoro soc. coop A.R.L. P.IVA IT01953711007
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a)
Durata dell'affidamento	4 (quattro) anni scolastici con decorrenza al 01/09/2020 - A.S. 2020/2021
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Il servizio oggetto dell'affidamento interessa il singolo comune. Popolazione interessata dalla fornitura del servizio: 748

R.U.P. Dott. Vincenzo Zisa

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

Il D.P.R. 616/1977 stabilisce all'articolo 42 che le funzioni di assistenza scolastica spettano ai Comuni che le svolgono secondo le modalità indicate dalla legge regionale. La L.R. 30 Marzo 1992, n. 29 recante le "Norme per l'attuazione del diritto allo studio". La normativa regionale prevede che il servizio di mensa deve essere attuato per gli alunni che frequentano le scuole materne ad orario completo e quelle dell'obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato. Il servizio può essere attuato anche per gli alunni delle scuole che svolgono attività scolastiche per le quali l'orario si protrae alle ore pomeridiane. All'art. 9 della normativa regionale: "Il comune può gestire il servizio o direttamente, anche in forma consorziale, o mediante convenzione con il comune sede della scuola frequentata dai propri alunni, o mediante convenzione che affidi ad altri enti l'esecuzione del servizio. L'intervento viene effettuato con il concorso finanziario delle famiglie degli studenti in base alle loro condizioni economiche". La Legge Regionale n. 29/1992, novellata dall'articolo 5 della Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 14, delega alle Province l'esercizio della maggior parte delle funzioni amministrative in essa previste e, in particolare, quelle in materia di ripartizione tra i Comuni dei fondi attribuiti per il diritto allo studio.

Tale sistema di gestione del Piano è stato superato con le disposizioni regionali di attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che hanno ricondotto in capo alla Regione le funzioni precedentemente delegate alle Province in materia di diritto allo studio. Pertanto ogni anno la Regione Lazio è tenuta all’approvazione di un “Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico” al fine di pianificare e finanziare le funzioni amministrative in capo ai Comuni riferite a tale servizio pubblico (DGR n. G18317 del 21/12/2022).

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	Euro (anno solare 2022)
Costi Ente	498.798,56
Quota Ente	147.367,46
Quota Utenti	341.431,10

Descrizione	Tipologia indicatore	Refezione scolastica
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica	quantitativo	SI

degli importi addebitati		
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI
Accessi riservati	quantitativo	SI

SEZIONE B - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

Il servizio di refezione scolastica rientra tra gli interventi attuativi del diritto allo studio di cui all'art. 327 del D.Lgs 297/1994, la cui competenza amministrativa è attribuita agli enti locali ai sensi dell'art. 45 del DPR 616/1977. Spetta dunque al Comune garantire il servizio di ristorazione scolastica, che si connota come un vero e proprio momento educativo all'interno dell'attività scolastica.

L'oggetto è l'affidamento del servizio di refezione scolastica nella Scuola dell'Infanzia Statale e nella Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo Fiano. Il servizio di ristorazione scolastica si svolge tutti i giorni del calendario scolastico, secondo quanto previsto dai competenti organi per ogni tipo di scuola ad eccezione delle festività religiose e civili. I plessi scolastici oggetto dell'appalto sono: Scuola dell'Infanzia Via Tiberina n. 73 e Scuola Primaria Via Tiberina 71/A. Usufruiscono del servizio n. 748

alunni per un totale di n. 748 pasti giornalieri da produrre per un periodo di attività didattica a tempo pieno articolata su 5 giorni. Il menù giornaliero comprende anche la preparazione di una merenda che verrà distribuita e consumata in classe durante la ricreazione antimeridiana.

Per la preparazione ed il confezionamento dei pasti è predisposto il centro cottura ubicato nella sede della Scuola Primaria di Via Tiberina, n.71/A. La somministrazione e distribuzione dei pasti per il pranzo avviene, in due turni, nei refettori delle stesse sedi di via Tiberina, n. 71/A gli alunni della Scuola Primaria e via Tiberina n. 73 per gli alunni della Scuola dell'Infanzia. Il servizio è essere assicurato anche per gli insegnanti aventi diritto al pasto. Per gli alunni della Scuola dell'Infanzia i pasti verranno trasportati dal centro di cottura presso l'edificio scolastico di Via Tiberina, n. 73, dove, in locali adeguatamente predisposti, verrà effettuato lo sporzionamento, la distribuzione e tutte le procedure preliminari e successive alla consumazione del pranzo. Il trasporto dei pasti dal centro cottura alla sede di ristorazione è effettuato in multiporzione, in contenitori isotermici o termici idonei ai sensi della normativa vigente. Il trasporto è effettuato riducendo al minimo i tempi di percorrenza e conseguentemente lo stazionamento dei pasti in legame caldo, garantendo la qualità organolettica. La ditta provvede alla fornitura delle posate, stoviglie, bicchieri, tovaglie e tovaglioli di materiale completamente atossico, nel rispetto e in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e alle emanande direttive europee in materia plastica monouso. La ditta aggiudicataria garantisce l'utilizzo di materiale totalmente biodegradabile. I pasti sono preparati nel giorno stesso in cui è prevista la distribuzione e corrispondono al tipo, quantità e qualità a quelli indicati nel citato menù.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Il servizio di ristorazione comunale è un servizio pubblico locale ed in quanto tale deve essere gestito con modalità che ne garantiscano l'accesso a tutti gli utenti che lo richiedano e a prezzi accessibili.

Il servizio di ristorazione comunale è un servizio pubblico il cui costo è a carico del bilancio comunale a copertura totale. Parte dei costi connessi al servizio sono sostenuti attraverso le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe da parte degli utenti. Ove le tariffe applicate all'utenza sono inferiori rispetto al costo del pasto, anche in ragione della situazione economica dell'utente, la differenza relativa al costo pasto è a carico delle risorse del bilancio comunale.

L'erogazione del servizio dovrà essere ispirata ai principi di seguito elencati:

Eguaglianza: uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

Imparzialità: il gestore del servizio ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità.

Continuità: l'erogazione del servizio da affidare dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Partecipazione: la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio. L'utente potrà presentare reclami, produrre osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza: il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza, al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione delle prestazioni.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta Al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione è stata scelta la procedura di gara europea aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016. La scelta dell'affidamento concorrenziale a mezzo procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa risponde alla necessità di avvalersi di soggetto esterno qualificato e di conseguire il miglior servizio possibile.

C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti Procedura di gara che rientra nell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 comma 1 lett. d) in quanto trattasi di servizio rientrante tra quelli di cui all'allegato IX.Predisposizione degli atti di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato e relativi allegati) e approvazione degli stessi con Determinazione a contrarre. Pubblicazione degli atti di gara sul portale telematico della Centrale Unica di Committenza, sul profilo del Committente nella sezione specifica "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione trasparente, sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I., sulla Piattaforma informatica del MIT e un estratto del Bando sui quotidiani europei e nazionali.Adozione dei provvedimenti di nomina della Commissione giudicatrice e successivamente all'espletamento delle attività della Commissione approvazione dei verbali e presa d'atto della proposta di aggiudicazione. Eventuale verifica dell'anomalia o congruità dell'offerta, verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e successiva adozione del provvedimento determinativo di aggiudicazione definitiva. Predisposizione avviso di aggiudicazione e pubblicazione dello stesso sul portale della Centrale Unica di Committenza, sul profilo del Committente nella sezione specifica "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione trasparente, sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I., sulla Piattaforma informatica del MIT e un estratto dell'avviso sui quotidiani europei e nazionali.

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

Risultati prevedibilmente attesi della modalità di gestione prescelta e della definizione del rapporto contrattuale sotto il profilo degli effetti su:

- finanza pubblica: utilizzo fondi dell'Ente locale
- qualità del servizio: il servizio viene erogato garantendo l'accesso a tutta l'utenza che ha fatto richiesta.
- costi per l'ente locale e per gli utenti ove possibile, includendo l'indicazione del differenziale tra il costo atteso della gestione del servizio affidato e gli indicatori di riferimento di cui alla sezione A.2
- investimenti, tenendo conto degli indicatori e degli atti tipo di cui alla sezione A.2: nessun investimento da parte dell'Ente locale.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

L'Ente locale ha scelto la procedura ad evidenza pubblica mediante aperta europea al fine di conseguire l'individuazione del migliore Operatore Economico secondo il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante ha scelto un affidamento del servizio tramite procedura ad evidenza pubblica mediante procedura di gara aperta in quanto ritenuta più idonea per la gestione del servizio rispetto ad una attività gestionale tramite una società mista o in house, adatte maggiormente ad Enti locali medio-grandi dotati di una struttura amministrativa idonea a garantire quella capacità di controllo, gestione e verifica necessaria per tali organizzazioni. Le verifiche sul servizio relativamente alle annualità pregresse, con gestione dello stesso tramite l'appalto di servizio a favore di Operatori Economici esterni, ha evidenziato l'idoneità di tale modello gestionale alle necessità organizzative dello stesso garantendo l'erogazione di un servizio qualitativamente apprezzabile.

D.3 - Esperienza della gestione precedente

Il servizio ha conseguito buoni risultati di gestione.

Risultati di gestione:

- a: effetti sulla finanza pubblica: incremento dei costi di gestione per la copertura dei costi del personale dovuti agli scatti di anzianità raggiunti dal personale in servizio;
- b. costi per l'ente locale e per gli utenti: 498.798,56 euro (Ente) - 341.431,10 euro (Costo utenti)
- c. investimenti effettuati: nessuno investimento da parte dell'Ente locale
- d. tipologia di contratto: contratto di servizio

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La durata prescelta dall'ultima procedura di gara ad evidenza pubblica mediante affidamento tramite procedura aperta europea è stata pari ad anni 3 (tre anni scolastici) oltre uno, eventuale, di rinnovo. Tale durata è ritenuta congrua al fine di far fronte alle necessità specifiche dell'utenza in considerazione della costante crescita demografica dell'Ente e consentire, pertanto, una nuova rimodulazione organizzativa del servizio.

Controlli e monitoraggio del servizio

Il sistema dei controlli, a cura del Comune di Fiano Romano, riguarda tutte le fasi del processo di erogazione del servizio e il rispetto dei requisiti del capitolato d'appalto, di quanto offerto in gara e degli impegni contrattuali:

- controlli e visite ispettive presso il Centro di cottura - produzione pasti;
- controlli e visite ispettive nel refettorio scolastico;
- monitoraggio della reportistica e delle rendicontazioni del gestore;
- monitoraggio degli assaggi e delle segnalazioni effettuati dai genitori o da personale scolastico;
- verifiche sul sistema di qualità e le certificazioni;
- campionamenti, prelievi e analisi microbiologiche e chimiche.

Le visite ispettive nei Centri di produzione pasti controllano:

- stoccaggio degli alimenti e stato di conservazione;
- conformità con le caratteristiche qualitative richieste ed offerte gara;
- grammature a crudo degli alimenti utilizzati per la produzione giornaliera dei pasti;
- aspetti igienici e di sicurezza alimentare;
- conformità delle diete speciali approvate.

Gli ambiti prioritari di controllo sul campo, effettuati prima, durante e dopo il pasto, prevedono in particolare la verifica di:

- caratteristiche del pasto servito (corrispondenza per quantità e qualità);
- parametri di legge o contrattuali (temperature e peso delle porzioni somministrate);
- risposte di gradimento dei bambini sulle diverse preparazioni;
- rispetto delle procedure di preparazione, distribuzione, sanificazione;
- comportamento e organizzazione del personale dedicato al servizio;
- raccolta di segnalazioni e osservazioni da parte degli utenti.

Gli esiti di tutti i controlli sono agli atti dell'Ufficio Scuola, vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e sono oggetto delle riunioni periodiche con la Commissione mensa.

TRASPORTO SCOLASTICO

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado
Importo dell'affidamento	327.736,59
Concessionario/Affidatario	Dal 01/01/2022 al 30/06/2022 Schiaffini Travel SPA P.I. IT01712831005 Dal 01/09/2022 al 31/12/2022 Turismo Fratarcangeli Cocco P.I. IT01553010602
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a) - Attualmente in proroga in attesa della conclusione della procedura di gara europea aperta indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
Durata dell'affidamento	In proroga in attesa della conclusione della procedura di gara europea aperta che prevede l'affidamento per tre anni scolastici con decorrenza al 01/01/2024 - A.S. 2023/2024 oltre uno di rinnovo
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Il servizio oggetto dell'affidamento interessa il singolo comune. Popolazione interessata dalla fornitura del servizio a.s. 2022/2023 n. 455 utenti

R.U.P. Dott. Vincenzo Zisa

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

Il D.P.R. 616/1977 stabilisce all'articolo 42 che le funzioni di assistenza scolastica spettano ai Comuni che le svolgono secondo le modalità indicate dalla legge regionale.

La L.R. 30 Marzo 1992, n. 29 recante le *"Norme per l'attuazione del diritto allo studio"*. La normativa regionale prevede l'erogazione di un servizio trasporto *"in favore degli alunni:*

- a) che frequentano le scuole materne;*
- b) che frequentano le scuole dell'obbligo;*
- c) residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare;*
- d) appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di "handicaps" protetti dalla legge."*

La Legge Regionale n. 29/1992, novellata dall'articolo 5 della Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 14, delega alle Province l'esercizio della maggior parte delle funzioni amministrative in essa previste e, in particolare, quelle in materia di ripartizione tra i Comuni dei fondi attribuiti per il diritto allo studio.

Tale sistema di gestione del Piano è stato superato con le disposizioni regionali di attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* che hanno ricondotto in capo alla Regione le funzioni precedentemente delegate alle Province in materia di diritto allo studio. Pertanto ogni anno la Regione Lazio è tenuta all'approvazione di un *"Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio scolastico"* al fine di pianificare e finanziare le funzioni amministrative in capo ai Comuni riferite a tale servizio pubblico (DGR n. G18317 del 21/12/2022)

Gli automezzi impiegati devono possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento e devono avere le caratteristiche tecniche di cui al D.M. 18/04/1977, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 31/01/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	Euro (Anno solare 2022)
Costi Ente	327.736,59
Quota Ente	222.961,59
Quota Utenti	104.775,00

- schema tipo di piano economico finanziario: stimati per ultima procedura di gara con successivo ribasso offerto pari al 7%.

Costi totali del servizio e quadro economico

QUADRO ECONOMICO		
Km/anno	130.000,00	
Voci di costo	Costo/anno	Costo/km
Costo personale di esercizio	€217.257,17	€1,67
Costo Carburante	€26.509,23	€0,20
Costo Manutenzione	€6.825,00	€0,05
Costo tasse e assicurazioni	€13.526,40	€0,10
Costo Ammortamenti	€53.833,33	€0,41
Spese generali (7%)	€22.256,58	€0,17
Totale	€340.207,71	€2,62
Utile Impresa (6%)	€20.412,46	€0,16
Oneri di sicurezza	€2.600,00	€0,02
Totale Costo servizio	€363.220,18	€2,79
IVA Costo servizio al 10%	€36.062,02	€0,28
IVA oneri di sicurezza al 22%	€572,00	€0,004

TOTALE GENERALE IVA INCLUSA	€399.854,19	€3,08
TOTALE GENERALE IVA INCLUSA CON APPLICAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE CONSEGUITO IN SEDE DI GARA PARI AL 7%	€ 368.914,44	€2,84

Descrizione	Tipologia indicatore	Trasporto Scolastico
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/ variazione/ cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI
Qualità tecnica		

Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI
Accessi riservati	quantitativo	SI

SEZIONE B - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

- Affidamento del servizio di gestione completa e organizzazione del servizio di trasporto scolastico, compreso servizio di accompagnamento (assistenza a bordo), per gli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado del Comune di Fiano Romano.
- Il servizio viene erogato tramite l'utilizzo di n. 6 (sei) linee, mediante scuolabus con autista e assistente di bordo per la salita e la discesa degli alunni e la vigilanza degli stessi sull'autoveicolo. È previsto un servizio di trasporto scolastico "dedicato" esclusivamente agli utenti, iscritti alla Scuola per l'Infanzia, che hanno un orario di ingresso a scuola posticipato rispetto agli altri gradi di Istruzione. Le sei linee vengono percorse per due volte per ciascun tragitto di andata e di ritorno, per un totale di 130.000 (centotrentamila) km all'anno.
- Assetto gestionale in essere: il servizio viene erogato mediante l'utilizzo di sei scuolabus di dimensioni idonee alle caratteristiche dei vari percorsi:
 - n. 1 Scuolabus passeggeri n. 30 - grandezza max 7,40;
 - n. 2 Scuolabus passeggeri n. 50 - grandezza max 8,00;
 - n. 3 Scuolabus passeggeri n. 50 - grandezza max 9,00;

Il servizio è definito in un unico lotto e non è prevista alcuna forma di subappalto, anche parziale.

- L'obiettivo finale è teso a garantire un servizio che consenta a tutti gli alunni che necessitano dello stesso di poter accedere ai plessi scolastici in orario per l'inizio dell'attività didattica

giornaliera. Se possibile mediante utilizzo sempre maggiore di automezzi a basso impatto ambientale e di immatricolazione non inferiore ai sei anni. La percorrenza è efficientata per i vari punti di raccolta individuati sul territorio comunale e il servizio richiede massima puntualità secondo le tabelle di percorrenza previste dalla Stazione appaltante per un numero di utenti giornalieri pari a 455 unità.

- Le risorse finanziarie necessarie dipendono dall'applicazione dei valori dei costi di produzione previsti per l'erogazione del servizio.

I costi di produzione del servizio di TPS possono essere divisi in:

1. costi diretti sostenuti per realizzare operativamente il servizio;
2. costi generali o costi indiretti connessi alla organizzazione dei servizi;

L'analisi dei costi è stata effettuata alla luce della complessità del servizio e dai percorsi previsti e secondo le modalità di svolgimento del servizio e le sue caratteristiche definite nell'ambito del capitolato speciale d'appalto che, in breve, possono essere così riassunte:

- dal programma di esercizio da offrire in termini di linee, percorsi ed orari;
- dal numero minimo di scuolabus necessari per l'espletamento del servizio pari a sei unità;
- dalle indicazioni contenute nel precedente Capitolato Speciale di Appalto;
- dai valori di costo derivanti:
 - ♣ dalla retribuzione media del personale, sei autisti e sei assistenti di bordo;
 - ♣ dai costi di trazione (carburante, manutenzione) per sei scuolabus per circa 130.000 km;
 - ♣ dalle spese di ammortamento dei mezzi, pari a circa sei anni oltre le annualità di servizio previste nel contratto;
 - ♣ dalle tasse di circolazione e assicurazioni previste per sei scuolabus oltre spese generali;

Le condizioni economiche prevedono un costo complessivo al km pari ad € 2,40 (euro duevirgolaquaranta) oltre IVA ai sensi di legge.

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta:

Procedura di gara europea aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016

C.2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti:

Procedura di gara che rientra nell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 lett. d) in quanto trattasi di servizio rientrante tra quelli di cui all'allegato IX. Predisposizione degli atti di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato e relativi allegati) e approvazione degli stessi con Determinazione a contrarre. Pubblicazione degli atti di gara sul portale telematico della Centrale Unica di Committenza, sul profilo del Committente nella sezione specifica "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione trasparente, sulla

G.U.U.E. e sulla G.U.R.I., sulla Piattaforma informatica del MIT e un estratto del Bando sui quotidiani europei e nazionali.

Adozione dei provvedimenti di nomina della Commissione giudicatrice e successivamente all'espletamento delle attività della Commissione approvazione dei verbali e presa d'atto della proposta di aggiudicazione. Eventuale verifica dell'anomalia o congruità dell'offerta, verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e successiva adozione del provvedimento determinativo di aggiudicazione definitiva. Predisposizione avviso di aggiudicazione e pubblicazione dello stesso sul portale della Centrale Unica di Committenza, sul profilo del Committente nella sezione specifica "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione trasparente, sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I., sulla Piattaforma informatica del MIT e un estratto dell'avviso sui quotidiani europei e nazionali.

SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

Risultati prevedibilmente attesi della modalità di gestione prescelta e della definizione del rapporto contrattuale sotto il profilo degli effetti su:

- finanza pubblica: utilizzo fondi dell'Ente locale
- qualità del servizio: il servizio viene erogato garantendo l'accesso a tutta l'utenza che ha fatto richiesta. La frequenza giornaliera delle corse prevede l'utilizzo di sei scuolabus capaci di garantire i sei percorsi indicati dalla stazione appaltante per una capillarità del servizio sul territorio comunale molto elevata.
- costi per l'ente locale e per gli utenti ove possibile, includendo l'indicazione del differenziale tra il costo atteso della gestione del servizio affidato e gli indicatori di riferimento di cui alla sezione A.2
- investimenti, tenendo conto degli indicatori e degli atti tipo di cui alla sezione A.2: nessun investimento da parte dell'Ente locale.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

L'Ente locale ha scelto la procedura ad evidenza pubblica mediante aperta europea al fine di conseguire l'individuazione del migliore Operatore Economico secondo il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante ha scelto un affidamento del servizio tramite procedura ad evidenza pubblica mediante procedura di gara aperta in quanto ritenuta più idonea per la gestione del servizio rispetto ad una attività gestionale tramite una società mista o in house, adatte maggiormente ad Enti locali medio-grandi dotati di una struttura amministrativa idonea a garantire quella capacità di controllo, gestione e verifica necessaria per tali organizzazioni. Le verifiche sul servizio relativamente alle annualità pregresse, con gestione dello stesso tramite l'appalto di servizio a favore di Operatori Economici esterni, ha evidenziato l'idoneità di tale modello gestionale alle necessità organizzative dello stesso garantendo l'erogazione di un servizio qualitativamente apprezzabile.

D.3 - Esperienza della gestione precedente

Il servizio ha conseguito buoni risultati di gestione. E sempre stata garantita l'erogazione dello stesso per ogni singolo giorno di attività didattica con un riscontro positivo da parte dell'utenza soprattutto per la capillarità dei punti di raccolta, individuati per i sei percorsi, che garantiscono un'ottima copertura del territorio comunale.

Risultati di gestione:

a. effetti sulla finanza pubblica: incremento dei costi di gestione per la copertura dei costi del personale dovuti agli scatti di anzianità raggiunti dal personale in servizio;

b. costi per l'ente locale e per gli utenti:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	
Costi Ente	327.736,59
Quota Ente	222.961,59
Quota Utenti	104.775,00

c. investimenti effettuati: nessuno investimento da parte dell'Ente locale

d. tipologia di contratto: contratto di servizio

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La durata prescelta dall'ultima procedura di gara ad evidenza pubblica mediante affidamento tramite procedura aperta europea è stata pari ad anni 3 (tre anni scolastici) oltre uno, eventuale, di rinnovo. Tale durata è ritenuta congrua al fine di far fronte alle necessità specifiche dell'utenza in considerazione della costante crescita demografica dell'Ente e consentire, pertanto, una nuova rimodulazione organizzativa del servizio.

NIDO COMUNALE

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 'MARA SCHIARINI'- CIG. 86526210BC
Importo dell'affidamento	€ 2.106.931,47
Ente affidante	P.IVA 03772490375: Coop. Sociale Società Dolce (fino ad agosto 2022) P.IVA 1596930667: Leonardo Società Cooperativa Sociale (da settembre 2022)
Tipo di affidamento	Appalto 3 anni+1rinnovo
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a)
Durata dell'affidamento	Da gennaio a luglio 2022 conclusione precedente appalto con la Dolce; 3 anni educativi (2022/23 - 2023/24 - 2024/25) con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità educativa (11 mesi); inizio 01.09.2022
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	un singolo comune (bambini/e in età compresa tra i tre mesi e i tre anni)

R.U.P. Dott. VINCENZO ZISA

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

Regolamento Comunale dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/3/2022 e adottato ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 5 agosto 2020;

“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”;

l’Ente ha adottato un nuovo piano tariffario in ossequio alla D.G.R. N. 672 del 19.10.2021, al fine di omogenizzare l’accesso ai servizi per la prima infanzia sull’intero territorio laziale;

D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Enti Locali”;

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

Identificare gli indicatori e gli schemi di atto pubblicati sul portale ANAC - Autorità nazionale anticorruzione *ex* artt. 7 e 8 del d.lgs. 201/2022 applicabili al servizio in oggetto:

-rispetto del rapporto educativo pari ad 1 educatore ogni 7 bambini

-rispetto del rapporto personale ausiliario pari ad 1 ausiliario ogni 15 bambini

-rispetto del progetto pedagogico

-rispetto della carta dei servizi

-rispetto del capitolato d’appalto

-formazione e aggiornamento del personale addetto

-rispetto del menù settimanale previsto da nutrizionista/pediatra

-idoneità e pulizia dei locali dove si svolge l’attività del servizio

-tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio attraverso gli inserimenti dell’utenza

-tempo di intervento in casi di segnalazioni per disservizio

-agevolazioni tariffarie su direttiva regionale e in base al valore isee

Descrizione	Tipologia indicatore	Servizio Nido
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	NO
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI
Accessi riservati	quantitativo	SI
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio	qualitativo e/o	a discrezione

pubblico	quantitativo	dell'ente
----------	--------------	-----------

SEZIONE B - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

L'Appalto ha per oggetto il servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale "Mara Schiarini" che accoglie fino a 60 bambini in età inferiore a tre anni.

L'affidamento del servizio ha per oggetto la gestione completa e l'organizzazione del servizio di asilo nido comunale, nell'edificio di proprietà comunale sito in Fiano Romano;

L'oggetto della concessione comprende:

- il servizio educativo e socio-pedagogico
- la cura e l'igiene personale del bambino
- la fornitura di generi alimentari
- la preparazione, distribuzione ed assistenza ai pasti
- l'acquisto e lo stoccaggio delle derrate alimentari necessarie alla preparazione dei pasti
- il servizio di igiene e pulizia dei locali, degli arredi e dei materiali didattici
- la fornitura di materiali igienici, sanitari, ludico-didattici e di quant'altro necessario all'espletamento delle attività.

La gestione del servizio di refezione all'interno del Nido è completamente a carico dell'aggiudicatario e la preparazione/cottura dei pasti dovrà avvenire esclusivamente nel centro cottura dell'asilo nido.

Il servizio deve essere svolto nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia e secondo le modalità previste dal regolamento comunale per il funzionamento e la gestione dello stesso.

Il servizio di nido è qualificato come risposta educativa valida ed efficace, fortemente legata al contesto demografico, sociale e culturale del territorio.

I servizi per la prima infanzia (0/3 anni) sono Servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni al fine di garantire loro pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etiche e culturali. Sono inoltre finalizzati alla conciliazione tra

tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, alla promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità educativa e alla partecipazione delle famiglie.

In particolare, il servizio di asilo nido ha finalità di:

- formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- affiancamento delle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

Il calendario del servizio di asilo nido si articola su n. 11 mesi l'anno, il servizio è attivo per cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì, con orario 7,00 – 17,30, escluso il sabato, le domeniche e gli altri giorni riconosciuti festivi dal calendario stabilito annualmente dall'Ente, come da vigente Regolamento Comunale.

Il contratto di servizio ha durata tre anni educativi (2022/23 – 2023/24 – 2024/25) con possibilità di rinnovo per una ulteriore annualità.

Il contratto è corrispondente a 33 mesi di servizio e decorre dal 1 settembre 2022, con eventuale rinnovo per ulteriori 11 mensilità.

E' prevista l'iscrizione a tempo pieno e part-time, con orario di uscita tra le ore 12,30 le ore 13,30 oppure con ingresso alle 11,00 o dopo l'orario stabilito per il pasto sino alle ore 17,30.

A seguito di verifica dei bisogni dell'utenza effettiva e/o potenziale, l'Ente potrà modificare l'orario di apertura del nido ed istituire servizi aggiuntivi.

A fronte di particolari esigenze dei genitori dei bambini iscritti, potranno essere predisposti servizi aggiuntivi, dal lunedì al venerdì, in fascia post oraria dalle ore 17,30 alle ore 19,00, ed il sabato mattina, dalle ore 7,00 alle ore 13,30. Tali servizi, con pagamento a completo carico degli utenti, potranno essere attivati su richiesta degli interessati. L'affidatario della gestione servizio si farà carico di curare l'organizzazione globale dei servizi aggiuntivi, dalle iscrizioni alla riscossione delle tariffe ad essi relative, sollevando il Comune da ogni onere e responsabilità. Le tariffe dovranno essere comunque concordate con l'Ente appaltante.

Il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa regionale e comunale vigente, rapporto educatore/bambino 1/7; per quanto concerne il personale ausiliario addetto ai servizi generali, il rapporto ausiliario/bambino 1/15, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

L'Ente gestore deve organizzare il servizio nido comunale per n. 60 posti pubblici, distinti nel modo seguente:

- lattanti dai 3 ai 12 mesi
- semi-divezzi dai 12 ai 23 mesi

- divezzi dai 24 ai 36 mesi

e sezione primavera dai 36 ai 48 mesi (eventuale ed a richiesta della Stazione Appaltante)

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

Procedura di gara europea aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016

C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

Procedura di gara che rientra nell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 lett. d) in quanto trattasi di servizio rientrante tra quelli di cui all'allegato IX.

Predisposizione degli atti di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato e relativi allegati) e approvazione degli stessi con Determinazione a contrarre. Pubblicazione degli atti di gara sul portale telematico della Centrale Unica di Committenza, sul profilo del Committente nella sezione specifica "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione trasparente, sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I., sulla Piattaforma informatica del MIT e un estratto del Bando sui quotidiani europei e nazionali.

Adozione dei provvedimenti di nomina della Commissione giudicatrice e successivamente all'espletamento delle attività della Commissione approvazione dei verbali e presa d'atto della proposta di aggiudicazione. Eventuale verifica dell'anomalia o congruità dell'offerta, verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e successiva adozione del provvedimento determinativo di aggiudicazione definitiva. Predisposizione avviso di aggiudicazione e pubblicazione dello stesso sul portale della Centrale Unica di Committenza, sul profilo del Committente nella sezione specifica "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione trasparente, sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I., sulla Piattaforma informatica del MIT e un estratto dell'avviso sui quotidiani europei e nazionali.

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

Risultati prevedibilmente attesi della modalità di gestione prescelta e della definizione del rapporto contrattuale sotto il profilo degli effetti su:

- finanza pubblica: utilizzo fondi dell'Ente locale
- qualità del servizio: il servizio viene erogato garantendo l'accesso a tutta l'utenza che ha fatto richiesta. La frequenza giornaliera delle corse prevede l'utilizzo di sei scuolabus capaci di garantire i sei percorsi indicati dalla stazione appaltante per una capillarità del servizio sul territorio comunale molto elevata.
- costi per l'ente locale e per gli utenti ove possibile, includendo l'indicazione del differenziale tra il costo atteso della gestione del servizio affidato e gli indicatori di riferimento di cui alla sezione A.2
- investimenti, tenendo conto degli indicatori e degli atti tipo di cui alla sezione A.2: nessun investimento da parte dell'Ente locale.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

L'Ente locale ha scelto la procedura ad evidenza pubblica mediante procedura aperta europea al fine di conseguire l'individuazione del migliore Operatore Economico secondo il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante ha scelto un affidamento del servizio tramite procedura ad evidenza pubblica mediante procedura di gara aperta in quanto ritenuta più idonea per la gestione del servizio rispetto ad una attività gestionale tramite una società mista o in house, adatte maggiormente ad Enti locali medio-grandi dotati di una struttura amministrativa idonea a garantire quella capacità di controllo, gestione e verifica necessaria per tali organizzazioni. Le verifiche sul servizio relativamente alle annualità pregresse, con gestione dello stesso tramite l'appalto di servizio a favore di Operatori Economici esterni, ha evidenziato l'idoneità di tale modello gestionale alle necessità organizzative dello stesso garantendo l'erogazione di un servizio qualitativamente apprezzabile.

D.3 Esperienza della gestione precedente

Il servizio ha conseguito buoni risultati di gestione. Il servizio di nido è qualificato come risposta educativa valida ed efficace, fortemente legata al contesto demografico, sociale e culturale del territorio: è sempre stata garantita l'erogazione dello stesso per ogni singolo giorno di attività educativa con un riscontro positivo da parte dell'utenza;

Risultati di gestione:

a: effetti sulla finanza pubblica: contenimento dei costi di gestione, con un'offerta economica con ribasso pari all'8%;

b. costi per l'ente locale e per gli utenti:

- € 798,08+iva al 5 % a bambino iscritto e frequentante, sostenuti mensilmente dall'Ente

- rette mensili sostenute dall'utenza pari a:

- isee 0 – 5.000 retta mensile € 0
- isee 5.001 – 10.000 retta mensile € 50
- isee 10.001 – 15.000 retta mensile € 100

- isee 15.001 –20.000	retta mensile € 150
- isee 20.001 – 25.000	retta mensile € 200
- isee 25.001 –30.000	retta mensile €250
- isee 30.001 –35.000	retta mensile € 300
- isee 35.001 –40.000	retta mensile €350
- isee 40.001 –50.000	retta mensile € 400
-isee oltre 50.001	retta mensile € 500

c. investimenti effettuati: nessuno investimento da parte dell'Ente locale

d. tipologia di contratto: contratto di servizio (n. 908)

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La durata prescelta dall'ultima procedura di gara ad evidenza pubblica mediante affidamento tramite procedura aperta europea è stata pari ad anni 3 educativi (33 mensilità) oltre uno, eventuale, di rinnovo. Tale durata è ritenuta congrua al fine di far fronte alle necessità specifiche dell'utenza in considerazione della costante crescita demografica dell'Ente e consentire, pertanto, una nuova rimodulazione organizzativa del servizio.

SEZIONE E - STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

E.2 - Monitoraggio

Controlli periodici, non concordati con il gestore, da parte del personale dell'Ente al fine di verificare la corretta gestione del servizio nel rispetto del capitolato d'appalto, del regolamento comunale e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'operatore economico

Modalità e periodicità del monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità e la realizzazione degli investimenti

SEZIONE C - CONCLUSIONI

A conclusione della Ricognizione dei servizi pubblici locali, si elencano a seguire quei servizi che, a valle dell'analisi appena condotta, si qualificano come S.I.E.G. – Servizi di Interesse Economico Generale.

ELENCO SERVIZI S.I.E.G.

Denominazione del servizio	Tipologia di servizio	Autorità regolatoria	Modalità di affidamento	Soggetto gestore
S.I.I. – Servizio idrico integrato	SIEG a rete	ARERA	Concessione D.Lgs. 152/2006 T.U.A.	ACEA ATO 2
R.S.U. – Rifiuti Solidi Urbani	SIEG a rete	ARERA	Affidamento a seguito gara	operatore economico
T.P.L. – Trasporto Pubblico Locale	SIEG a rete	A.R.T. e L.R. 14/1999	Affidamento a seguito gara	operatore economico
Servizi Cimiteriali	SIEG		Concessione /Project Finance	operatore economico
Servizio di Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione	SST – Servizio Strumentale		Affidamento a seguito gara	operatore economico
Gestione Impianti sportivi	SIEG		Affidamento a seguito Bando	operatore economico
Servizio gestione Farmacie	SIEG		Società mista pubblico-privata	SOCIAL-PHARM s.r.l.
Servizio Trasporto scolastico	SIEG		Affidamento a seguito di gara	operatore economico
Servizio Refezione Scolastica	SIEG		Affidamento a seguito di gara	operatore economico
Gestione asilo nido comunale	SIEG		Affidamento a seguito di gara	operatore economico

E' evidente come, in linea generale, l'amministrazione comunale di **FIANO ROMANO**, laddove la propria struttura amministrativa e di personale non consentisse di gestire efficacemente "in economia" taluni servizi, abbia opportunamente scelto per questi ultimi quale modalità gestione l'affidamento ad un Operatore Economico, previo espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica (in genere "gara europea" in ragione del valore degli affidamenti).

In relazione alle nuove prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 201/2022, resta da segnalare come, allorquando diventerà necessario procedere/rinnovare l'affidamento di tali servizi SIEG, questi dovranno essere affidati preferibilmente "in regime di concessione", così come da riserva di legge di cui all'Art. 15 del TUSPL.